*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 133° — Numero 289**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1992, n. 474.

**Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 1992, dal quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 3, comma 4, considerato il tenore letterale dell'art. 11, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 2.

*Domanda presentata da persona fisica*

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'elenco allegato l'interessato deve indicare il titolo in forza del quale chiede l'iscrizione e deve dichiarare:

*a)* il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita;

*b)* la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

*c)* l'attività esercitata;

*d)* il numero di codice fiscale;

*e)* se del caso, la qualità di dipendente dello Stato o di un ente pubblico e l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

*f)* l'assenza:

1) di provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo.

2. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di cui al comma 1, lettera *e)*, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 3.

*Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni*

1. Coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della società o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno già presentato domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono ancora stati nominati possono far riferimento alla documentazione prodotta. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici le funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, possono essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza.

2. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo devono dichiarare nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, precisando l'ordine o il collegio di appartenenza. Se tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che attesti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione alla data del 29 febbraio 1992 o successivamente in seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.

3. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo devono allegare alla domanda copia autenticata del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo.

4. Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della società o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti la nomina a sindaco effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante della società di revisione che attesti lo svolgimento dell'attività di controllo legale dei conti e la durata della stessa.

5. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo devono dimostrare di avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando copia della deliberazione, ovvero un certificato della Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo devono dimostrare di avere conseguito, alla data del 29 febbraio 1992, il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando alla domanda copia autentica della deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le società e la borsa.

7. La sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione prevista dai commi 1 e 4 deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i rappresentanti legali degli enti pubblici.

Art. 4.

*Domanda di iscrizione nell'elenco allegato*

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco allegato, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare alla successiva domanda di iscrizione nel registro i documenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto della permanenza nella carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo, hanno svolto tali funzioni per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo.

Art. 5.

*Domanda presentata da società di revisione*

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della società di revisione deve dichiarare:

*a)* la denominazione o la ragione sociale;

*b)* la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

*c)* il numero di codice fiscale;

*d)* gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, per gli amministratori in carica;

*e)* l'assenza in capo ai medesimi delle situazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera *f)*;

*f)* che la società è autorizzata ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, precisando gli estremi del decreto di autorizzazione e di eventuali decreti di modificazione, ovvero che la società ha presentato l'istanza per l'autorizzazione;

*g)* che non sussistano decreti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.

3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

*Presentazione della domanda*

1. La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato è presentata con i documenti allegati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui l'interessato ha il domicilio o la sede. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di spedizione.

2. Le società di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo devono inoltre presentare copia della domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia l'istanza di autorizzazione e gli atti ad essa allegati, attestando la data di presentazione della stessa, ed esprime parere sulla sussistenza, alla data del 29 febbraio 1992, delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

*Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro*

1. All'accertamento dei titoli per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nell'elenco allegato provvede la commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

2. Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al Ministro di grazia e giustizia i nominativi degli interessati riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.

3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'elenco può essere formato e pubblicato separatamente.

Art. 8.

*Bollo e tassa*

1. La domanda d'iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte in bollo; ad essa è allegata ricevuta del pagamento della tassa di lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1992*
*Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 28*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il testo degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è il seguente:

«Art. 11 *(Prima formazione del registro)*. — 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

*a)* coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a cinque anni;

*b)* coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

*c)* coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

*d)* coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

*e)* coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14.

Art. 12 *(Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro)*. — 1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

*a)* le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

*b)* le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto».

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 88/1992 è il seguente (per il testo dell'art. 11 si veda in nota al titolo):

«Art. 14 *(Regolamento di esecuzione)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali».

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 1:*

— Per l'argomento del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo.

*Note all'art. 2:*

— La legge n. 1423/1956 reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Si riporta il testo dell'intero art. 8 del citato D.Lgs. n. 88/1992:

«Art. 8 *(Onorabilità)*. — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

*a)* si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

*b)* sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

*c)* hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si trascrive il testo del relativo art. 20:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 1548/1936 (Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali) è il seguente:

«Art. 12. — Possono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralità.

Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero di aver ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti. Il termine di cinque anni è ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio, ed è ridotto a quattro anni se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni all'albo dei ragionieri.

Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al Ministro Guardasigilli allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del Ministro stesso».

— L'art. 2 del R.D. n. 228/1937, recante norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle società commerciali (revisori dei conti), abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, era così formulato:

«Art. 2. — Le domande di cui al precedente articolo ed i documenti relativi debbono essere presentati al presidente del tribunale della circoscrizione nella quale l'aspirante risiede.

Il presidente del tribunale comunica il nome dell'aspirante, con ogni altra indicazione opportuna, al procuratore del Re, al prefetto ed alla competente associazione sindacale di categoria.

Il procuratore del Re, il prefetto e l'associazione sindacale, assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale e politica del richiedente, ne riferiscono al presidente del tribunale il quale trasmette quindi la domanda e le informazioni al primo presidente della corte d'appello con il suo parere su ciascuna domanda e con quelle altre notizie che è in grado di fornire, anche nei riguardi della capacità e della competenza del richiedente per l'ufficio di revisore dei conti.

Il primo presidente, completate, se occorra, le informazioni, esprime, d'intesa col procuratore generale, il proprio parere nei riguardi di ogni aspirante per l'accoglimento o meno della domanda e rimette gli atti al Ministro per la grazia e giustizia».

I riferimenti all'associazione sindacale di categoria devono ritenersi superati a seguito della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369).

— Per il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, era il seguente:

Art. 13 *(Esami di idoneità)*. — L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

*a)* revisione contabile (principi contabili e di revisione);

*b)* contabilità generale;

*c)* diritto commerciale e tributario di impresa.

Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie:

*a)* analisi finanziaria e di bilancio;

*b)* contabilità analitica dei costi;

*c)* sistemi di informazione e controlli interni di azienda;

*d)* economia d'azienda.

Gli esami sono indetti annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. I termini e le modalità per lo svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione.

La commissione di esame è presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa ed è costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonché da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa».

La lettera *c)* del comma terzo dell'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 136/1975, nella formulazione precedente alla sostituzione dell'articolo ad opera dell'art. 17 del D.Lgs. n. 88/1992, stabilisce, nel rispetto di taluni requisiti, che: «Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione [si riferisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa, *n.d.r.*]».

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 2.

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 27 del D.Lgs. n. 88/1992 è il seguente:

«Art. 27 *(Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria)*. — 1. Coloro che alla data di inizio di efficacia dell'art. 21 del presente decreto [il quale, nel modificare l'art. 2397 del codice civile, stabilisce che i sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, *n.d.r.*] fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ancorché non iscritti nel registro dei revisori contabili».

— Per il testo dell'art. 11 del medesimo decreto si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 1548/1936 si veda in nota all'art. 3.

*Note all'art. 5:*

— La legge n. 1966/1939 reca la disciplina delle società fiduciarie e di revisione. Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni [ora con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *n.d.r.*] di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati».

— Il testo dell'art. 4 del R.D. n. 531/1940 (Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione) è il seguente:

«Art. 4. — Ove la società ometta di inviare al Ministero delle corporazioni [ora al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *n.d.r.*] il bilancio annuale, o rifiuti di fornire gli altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorra in altra irregolarità, il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia può sospendere la Società dall'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione dopo avere contestati alla Società i fatti ad essa addebitati, e nei casi più gravi revocare l'autorizzazione.

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo; per il testo dell'art. 8 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 2.

*Nota all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 1548/1936 (già citato), come sostituito dall'art. 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, è il seguente:

«Art. 11. — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:

*a)* da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

*b)* dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;

*c)* da un funzionario del Ministero del tesoro;

*d)* da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*e)* da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*f)* da un funzionario della Banca d'Italia;

*g)* da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

*h)* da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*i)* da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera *b)* del comma 3.

5. I componenti di cui alle lettere da *c)* ad *h)* del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 3 è altresì designato un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti.

7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.

8. La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri.

9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati».

*Nota all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 15 del R.D. n. 228/1937 (già citato), come modificato, indirettamente, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, è il seguente:

«Art. 15. — Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti debbono corrispondere all'erario la somma di lire *quarantamila* che deve essere versata, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata, in una Regia tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale».

92G0514

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1992.

**Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1992 concernente deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della Repubblica dell'Iraq ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1992, n. 7, con il quale è stata consentita l'utilizzabilità di una parte dei fondi di pertinenza irachena giacenti presso gli istituti di credito;

Considerato che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 778 è venuto nella determinazione di non permettere ulteriori utilizzi di fondi iracheni congelati per gli scopi enunciati al paragrafo 20 della risoluzione n. 687;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero che hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1992 è revocato.

2. Restano salvi gli effetti delle autorizzazioni all'esportazione concesse dal Ministero del commercio con l'estero, anteriormente al 2 ottobre 1992.

Roma, 20 novembre 1992

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

*Il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

92A5719

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 novembre 1992.

**Rimozione dalla carica di un consigliere della provincia di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Carmelo Calabrò riveste la carica di consigliere della provincia di Reggio Calabria dal 30 settembre 1992, a seguito di surroga di un consigliere rimosso;

Rilevato che a carico del Calabrò risultano numerosi procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione;

Considerato che le ripetute violazioni di legge si pongono particolarmente in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui l'amministratore è preposto, e che la posizione processuale penale del sig. Carmelo Calabrò è incompatibile con le esigenze poste a garanzia del decoro, della dignità e del prestigio richiesti dalla carica di consigliere provinciale;

Ritenuto, pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 2706/92/Gab. del 24 ottobre 1992;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Carmelo Calabrò è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Reggio Calabria.

Roma, 23 novembre 1992

*Il Ministro:* MANCINO

---

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Carmelo Calabrò riveste la carica di consigliere della provincia di Reggio Calabria dal 30 settembre 1992, a seguito di surroga di un consigliere rimosso.

A carico del predetto amministratore figurano numerose pendenze penali attestate dai certificati rilasciati dai competenti uffici giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare, a carico di Carmelo Calabrò risulta pendente presso il tribunale di Palmi un procedimento penale per il delitto previsto dall'art. 479 del codice penale in relazione all'art. 476 del codice penale, mentre altre due pendenze riguardano il reato di abuso in atti d'ufficio.

Da quanto sopra emerge una particolare propensione ad operare al di fuori del contesto normativo, che si pone particolarmente in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Carmelo Calabrò è preposto, nonché con le esigenze poste a garanzia del decoro, della dignità e del prestigio della carica ricoperta.

Il prefetto di Reggio Calabria, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola, in quanto autore di gravi e persistenti violazioni di legge, ha formulato, con rapporto in data 26 ottobre 1992, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e, con decreto in data 24 ottobre 1992, ha disposto la sospensione del sig. Carmelo Calabrò dalla carica di consigliere della provincia di Reggio Calabria.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Carmelo Calabrò dalla carica di consigliere provinciale di Reggio Calabria.

Roma, 20 novembre 1992

*Il direttore generale:* MALPICA

92A5747

DECRETO 26 novembre 1992.

**Revoca del decreto ministeriale 30 settembre 1991 di rimozione dalla carica di un consigliere ed assessore del comune di Cetraro e consigliere della provincia di Cosenza.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno datato 30 settembre 1991, con il quale, in base all'enunciato dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata disposta la rimozione del sig. Vincenzo Cesareo dalle cariche di consigliere e assessore del comune di Cetraro (Cosenza) e di consigliere della provincia di Cosenza;

Visto il successivo rapporto del prefetto di Cosenza, datato 2 novembre 1992, con il quale è stato comunicato l'esito dell'inchiesta giudiziaria svolta nei confronti del predetto amministratore;

Vista la richiesta formulata dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Paola in data 7 agosto 1992 di archiviazione degli atti a carico del sig. Vincenzo Cesareo per mancanza di indizi in ordine all'appartenenza dello stesso ad alcuna associazione a delinquere;

Visto il relativo decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Paola in data 9 ottobre 1992;

Ritenuto che sono venuti a mancare i presupposti in base ai quali è stata disposta, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la rimozione del sig. Vincenzo Cesareo dalle cariche ricoperte;

Visto l'art. 2 della legge 12 giugno 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il provvedimento, in data 30 settembre 1991, di rimozione del sig. Vincenzo Cesareo dalle cariche di consigliere e assessore del comune di Cetraro e di consigliere della provincia di Cosenza è revocato.

Roma, 26 novembre 1992

*Il Ministro:* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Con provvedimento del Ministro dell'interno del 30 settembre 1991 il sig. Vincenzo Cesareo, eletto consigliere del comune di Cetraro (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1988 e successivamente nominato assessore ed altresì eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 consigliere della provincia di Cosenza, è stato rimosso dalle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il provvedimento di rigore, assunto in base all'esito di accertamenti svolti dai competenti organi dai quali era emersa l'esistenza di rapporti interpersonali tra il predetto amministratore ed esponenti della criminalità organizzata, era motivato dalla constatazione che l'espletamento delle cariche elettive era incompatibile con le funzioni rappresentative delle comunità locali ed ingenerava allarme sociale nella collettività, con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Successivamente, il prefetto di Cosenza, con rapporto datato 2 novembre 1992 ha rappresentato che, a seguito delle risultanze della inchiesta giudiziaria svolta nei confronti del sig. Cesareo, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Paola ha formulato, in data 7 agosto 1992, richiesta di archiviazione degli atti per assoluta mancanza di indizi in ordine all'appartenenza dello stesso ad alcuna associazione a delinquere.

Inoltre, con decreto n. 281 datato 9 ottobre 1992, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Paola ha disposto l'archiviazione del procedimento.

Constatata, per quanto sopra emerso, la insussistenza dei presupposti in base ai quali, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, era stato adottato il decreto di rimozione, si reputa necessario provvedere a revocare il provvedimento di rigore.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla revoca del decreto di rimozione del sig. Vincenzo Cesareo dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Cetraro e di consigliere della provincia di Cosenza.

Roma, 26 novembre 1992

*Il direttore generale:* MALPICA

92A5748

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1992.

**Autorizzazione alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, in Arezzo, all'emissione di assegni circolari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, con sede in Arezzo, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, con sede in Arezzo, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1992

*Il Ministro:* BARUCCI

92A5702

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1992.

**Nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Assicurazione italiana di previdenza - Società mutua di previdenza e assistenza, in Messina, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 4 settembre 1986 con il quale la società di mutuo soccorso Assicurazione italiana previdenza - Società mutua di previdenza e assistenza, con sede in Messina, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Carmelo Brandoni;

Vista la lettera n. 243661/1/2 in data 12 ottobre 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha fornito, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, una rosa di nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge per essere officiate commissari liquidatori della citata società di mutuo soccorso, essendo deceduto il commissario liquidatore;

Ritenuto di dovere procedere alla nomina di un commissario liquidatore della società in argomento;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonino Spadaro è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Assicurazione italiana previdenza - Società mutua di previdenza e assistenza, con sede in Messina.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Nel caso risulti la mancanza di attività della società di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1992

*Il Ministro:* GUARINO

92A5703

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1992.

**Rettifiche alla deliberazione 12 giugno 1992 in materia di pensionamento anticipato.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, che detta disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato;

Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1992 con la quale sono state accertate le eccedenze di manodopera nei confronti di imprese o gruppi di imprese al fine di ammettere al beneficio del pensionamento anticipato 25.000 unità in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 3 del sopracitato decreto-legge n. 293/1992;

Visto il successivo decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, che ha modificato il testo del decreto-legge n. 293/1992 — non convertito in legge — confermando il contenuto della predetta deliberazione;

Rilevato che il citato provvedimento del 12 giugno 1992 presenta errate indicazioni od omissioni determinate da errori materiali;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche;

Delibera:

La deliberazione adottata in data 12 giugno 1992 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, è così rettificata:

società Poggi: deve leggersi A.G. Poggi e non A.B. Poggi;

Gruppo Belleli: anziché S.M.S.I. Sistemi S.p.a., deve leggersi Società meridionale per lo sviluppo industriale S.r.l. e Simi Sistemi S.p.a.;

Gruppo Gilardini: anziché Sepi Sud S.p.a. stabilimenti di Bruino e Robassomero (Torino), deve leggersi Sepi Sud S.p.a. e Sepi S.p.a. con stabilimenti in Bruino e Robassomero (Torino);

Mineraria Silius S.p.a.: deve leggersi Nuova mineraria Silius S.p.a.

Roma, 13 ottobre 1992

*Il Presidente delegato:* REVIGLIO

92A5704

DELIBERAZIONE 20 novembre 1992

**Integrazioni alla deliberazione 12 giugno 1992 in materia di pensionamento anticipato.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, che detta disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato;

Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1992 con la quale sono state accertate le eccedenze di manodopera nei confronti di imprese o gruppi di imprese al fine di ammettere al beneficio del pensionamento anticipato 25.000 unità in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 3 del sopracitato decreto-legge n. 293/1992;

Visto il successivo decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito in legge 19 ottobre 1992, n. 406;

Viste le richieste presentate dal Gruppo Fochi e dal Gruppo finanziario Ernesto Breda di estendere l'efficacia del citato provvedimento del 12 giugno 1992 ad alcune società controllate;

Ritenuto di dover integrare l'elenco allegato al predetto provvedimento, mantenendo comunque invariata l'entità dei contingenti;

Delibera:

L'elenco allegato alla deliberazione adottata in data 12 giugno 1992 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, è così integrato:

Gruppo Fochi: sono incluse le società Cantieri siderurgici S.r.l., Somi S.r.l. e Mapi S.p.a.;

Gruppo finanziario Ernesto Breda: è inclusa la società Breda Danieli Extrusion and Forging Presses S.p.a.

Roma, 20 novembre 1992

*Il Presidente delegato:* REVIGLIO

92A5705

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Bari - sede decentrata a Foggia, il corso di diploma universitario in produzioni vegetali (orientamento in tecnica vivaistica ortoflorofrutticola);

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 409 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONI VEGETALI

*(orientamento in tecnica vivaistica ortoflorofrutticola)*

Art. 1 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di agraria, sede decentrata di Foggia, è istituito il corso di diploma universitario in «produzioni vegetali», di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341.

Il corso degli studi ha durata triennale. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di diploma è articolato nell'orientamento «tecnica vivaistica ortoflorofrutticola». Il profilo professionale relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università degli studi di Bari.

Art. 2 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in «produzioni vegetali» di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dei corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si protrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato, con esito positivo gli esami relativi agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiali del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifici-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

*c)* ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*d)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*e)* indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6 *(Articolazione del corso di diploma)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

*Area* 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

*Area 2* - Fisica (50 ore):

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

*Area 3* - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C020; C031; C032; C050; G051.

*Area 4* - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E012; E042; E051; G051; G052.

*Area 5* - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023.

*Area 6* - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: C010; F0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

*Area 7* - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

*Area 8* - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: G025.

*Area 9* - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

*Area 10* - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi a flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamenti disciplinari: G051.

*Area 11* - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

*Area 12* - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DELL'ORIENTAMENTO «TECNICA VIVAISTICA ORTOFLOROFRUTTICOLA» (700 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

*Area 13* - Fisiologia dei materiali di propagazione (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei fattori esogeni che influenzano l'accrescimento e lo sviluppo, l'efficienza fotosintetica, il fitocromo e la morfogenesi, fotoperiodismo e vernalizzazione, degli aspetti biochimici e morfologici degli stress biotici e abiotici. Inoltre deve conoscere sia le basi fisiologiche della germinazione del seme che dei materiali di propagazione agamica e il ruolo degli ormoni endogeni ed esogeni nell'allevamento delle piante in vivaio.

Raggruppamenti disciplinari: E011; E012; G022; G023; G024; G051.

*Area 14* - Propagazione (200 ore).

Lo studente deve acquisire le basi teoriche e pratiche di anatomia, morfologia e fisiologia dei materiali di propagazione gamica ed agamica. Conoscenze delle micorrize e loro possibile impiego in vivaio. Dovrà acquisire inoltre conoscenze delle basi teoriche delle colture in vitro e le loro applicazioni pratiche con particolare riferimento ad alcune specie ortoflorofrutticole. Lo studente inoltre deve conoscere la struttura genetica delle varietà orto-floro-frutticole, i principi di base e le relative metodologie di mantenimento in purezza di moltiplicazione delle varietà conservandone le caratteristiche di pregio selezionate di generazione in generazione, nonché le norme che regolano l'ottenimento e lo sfruttamento dei brevetti delle novità vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E011; E012; G022; G023; G025.

*Area 15* - Tecnica vivaistica (250 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze delle tecniche di propagazione per seme, talea, propaggine, radici e fusti modificati, le caratteristiche e proprietà fisico-chimiche di terre, terricci e substrati di origine organica, inorganica naturali e artificiali, dei recipienti per la crescita e la moltiplicazione delle giovani piantine, dei fattori pedoclimatici e le tecniche che influenzano la produzione e la qualità delle piante in vivaio comprese quelle per i tappeti erbosi. Lo studente deve anche conoscere le tecniche dei vari metodi di innesto e microinnesto, di preparazione e condizionamento dei prodotti vivaistici nella fase di commercializzazione, la tecnica vivaistica e nozioni di allevamento delle principali specie floricole, frutticole, orticole, ornamentali e silvane.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G024.

*Area 16* - Aspetti fitosanitari del vivaismo (50 ore).

Lo studente dovrà conoscere le principali avversità biotiche e abiotiche negli ambienti protetti e di campo del materiale vivaistico, le modalità di trasmissione dei parassiti sul materiale vegetale e nel terreno; i mezzi di diagnosi precoce e di lotta integrata e le norme fitosanitarie del vivaismo.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

*Area 17* - Ambienti protetti e meccanizzazione vivaistica (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze delle strutture dell'automazione degli impianti e le tecniche di condizionamento dei fattori climatici degli ambienti protetti. Inoltre deve conoscere le macchine e la meccanizzazione delle operazioni vivaistiche e di messa a dimora delle piante.

Raggruppamenti disciplinari: G023; G032.

*Area 18* - Marketing e legislazione vivaistica (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di base sul sistema dell'agribusiness, con particolare riguardo all'organizzazione di mercato delle imprese produttrici di mezzi tecnici di uso agricolo, nozioni di diritto commerciale ed agrario con specifico riferimento ai brevetti, ai marchi, alla certificazione e commercializzazione dei materiali di propagazione nonché conoscenze sulle tecniche di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura e di marketing.

Raggruppamenti disciplinari: G010; N012; N021.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

*Il rettore*

92A5708

## UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

**Modificazione allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici-cittadini di Stati membri della Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'ultimo comma dell'art. 230 relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive è così modificato:

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciscun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

*Il rettore:* GARACI

92A5706

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei medici-cittadini di Stati membri della Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'ultimo comma dell'art. 97 relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione è così modificato:

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva. terapia antalgica e terapia iperbarica.

All'art. 101 è aggiunta la lettera:

*n)* area di indirizzo in terapia iperbarica.

All'art. 102 è aggiunta la lettera:

*n)* terapia iperbarica:

fisiopatologia applicata all'esposizione ed ambienti straordinari;

igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Nell'art. 103 all'elenco degli insegnamenti del 4° anno sono aggiunti i seguenti insegnamenti relativi all'indirizzo di terapia iperbarica:

indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari . . . . . . . | ore | 25 |
| igiene applicata agli ambienti straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 25 |
| farmacologia applicata all'iperbarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 25 |
| medicina e tecnologia iperbarica . . | » | 150 |
| l'ossigenoterapia iperbarica e sue applicazioni cliniche. . . . . . . . . . . . | » | 150 |
| fisioterapia e rieducazione funzionale | » | 25 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

*Il rettore:* GARACI

92A5707

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 23 novembre 1992, n. 6222031.

**Direttiva n. 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'art. 3, paragrafo 1, lettera *a)*, punto i), della direttiva n. 91/493/CEE.**

*A tutte le capitanerie di porto*

*Alla Federpesca*

*All'ANCP lega pesca*

*Alla Federcoopesca*

*All'AGCI*

e, p.c.:

*Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari*

Si comunica che è in corso di emanazione il provvedimento normativo che rende applicabile sul territorio nazionale la direttiva CEE/91/493 che stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Con la suddetta normativa verrà anche recepita la direttiva n. 92/48 del Consiglio che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *a)*, punto i), della succitata direttiva n. 91/493 stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca a bordo delle navi da pesca.

Tale ultima direttiva prevede la possibilità di accordare un termine supplementare che comunque non potrà superare la data limite del 31 dicembre 1995 per uniformare le navi da pesca ai requisiti di cui all'allegato II, punto 8 *b)* e *c)*, della direttiva stessa.

Al fine di ottenere tale termine supplementare gli armatori interessati dovranno inoltrare istanza in carta legale alla capitaneria di porto competente entro il termine massimo del 31 dicembre 1993 assicurando il rispetto di tutti gli altri requisiti indicati nella direttiva stessa.

La suindicata richiesta dovrà inoltre precisare i tempi entro cui le navi potranno uniformarsi ai suddetti punti dell'allegato II della direttiva che comunque, ripetesi, non dovranno superare la data del 31 dicembre 1995.

L'autorità marittima provvederà, una volta ricevute le istanze, a redigere apposito elenco delle richieste e trasmetterlo all'unità sanitaria locale competente per territorio.

*Il direttore generale:* AMBROSIO

92A5729

CIRCOLARE 30 novembre 1992, n. 6222182.

**Autorizzazioni pesca molluschi bivalvi.**

*Alle capitanerie di porto di Roma-Fiumicino e Napoli*

*Alla Federcoopesca*

*All'AGCI - AICP*

Questa amministrazione constatato che nell'assegnazione delle autorizzazioni a turbosoffiante di cui alla circolare n. 6220176 del 7 aprile 1992 sono rimaste disponibili tre autorizzazioni per il compartimento marittimo di Roma e che sono ancora disponibili tre autorizzazioni per il compartimento di Napoli, sentito il sottocomitato molluschi bivalvi, ha fissato i seguenti criteri di assegnazione delle autorizzazioni:

*a)* in via prioritaria essere pescatori con particolare esperienza nel settore della molluschicoltura, in particolare ex tellinari, essere iscritti nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione, non essere armatore o proprietario di una nave già autorizzata a turbosoffiante;

*b)* in via subordinata, nel caso in cui non vengano assegnate tutte le autorizzazioni in base al criterio sub *a)*, essere pescatori di età non superiore a trenta anni ed essere iscritti da almeno tre anni nel registro dei pescatori e nelle imprese di pesca nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione.

Costituiscono titoli di preferenza nell'ordine: l'appartenenza in qualità di socio a cooperative di pesca; l'anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori.

A parità di requisiti sarà tenuto conto dell'ordine cronologico d'inoltro delle istanze.

Le domande dovranno essere inoltrate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopraindicati.

L'assegnazione delle autorizzazioni sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, sentito il sottocomitato gestione molluschi.

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'accoglimento della domanda, i pescatori prescelti dovranno indicare il natante di cui hanno la piena disponibilità, abilitato alla pesca, iscritto nel compartimento in cui si chiede l'autorizzazione e avente le seguenti caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992.

*Il direttore generale:* AMBROSIO

92A5730

CIRCOLARE 1° dicembre 1992, n. 65210890.

**Licenze di pesca - Decreto ministeriale 5 maggio 1986 - Sostituzione apparato motore con aumento della potenza - Lavori di ristazza con aumento del tonnellaggio delle unità di pesca.**

*A tutte le capitanerie di porto*
*A tutti gli uffici circondariali marittimi*
*A tutti gli uffici locali marittimi*
*A tutte le delegazioni di spiaggia*

Si fa seguito alle circolari n. BO/6228026 del 22 maggio 1989, n. 6228996 del 21 luglio 1989, n. 6223361 del 19 settembre 1990, n. 603798 del 16 ottobre 1990 e n. 603861 del 2 novembre 1990 con le quali questa Direzione generale ha posto un controllo ad aumenti della stazza o della potenza motrice delle unità adibite all'attività di pesca, riconoscendoli solo ai titolari di imbarcazioni da pesca muniti di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto dell'apparato motore, o la contrattazione con il cantiere dei lavori di ristazza, in data antecedente i provvedimenti della scrivente.

Si comunica che, dato l'ampio periodo di tempo intercorso dalla notifica degli intendimenti in discorso ad oggi e considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 le variazioni dei dati presenti sulla licenza di pesca andrebbero comunicate entro trenta giorni, questa Direzione generale ritiene asaurita la fase intermedia di riconoscimento delle modifiche apportate allo scafo o al motore prevista dalle circolari sopra ricordate, e ritiene pertanto di non accettare più variazioni in aumento dei dati tecnici, indipendentemente dalla data delle stesse.

Si sottolinea, a tale proposito, la necessità da parte delle imprese interessate e degli uffici preposti al controllo di comunicare entro breve termine le variazioni che, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 1986, presuppongano la necessità di aggiornare la licenza di pesca ed i dati dell'archivio licenze di pesca.

La mancata comunicazione entro i termini sopra richiamati delle modifiche intervenute comporterà la decadenza della validità della licenza di pesca rilasciata, fino a ripristino delle condizioni precedenti la variazione.

Si prega di accusare ricevuta.

*Il direttore generale:* AMBROSIO

92A5731

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, recante: «Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali».**

Il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, recante: «Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1992.

92A5785

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse).**

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove specialità medicinali per uso veterinario, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, nuove confezioni e sono state apportate le modifiche sottoindicate ad autorizzazioni già concesse:

MARZO 1992

*Decreto del 3 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «RABIGEN-L» vaccino monovalente per la prevenzione della rabbia del cane e del gatto nelle confezioni: scatola da 1 dose con siringa e scatola da 30 dosi.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Reading Z.A.C. 17 Rue des Marroniers - L'Hay - Les Roses - (Francia), rappresentata in Italia dalla società Azienda terapeutica ATI S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via 1° Maggio 44-46, codice fiscale 00416510287.

Produttore: Laboratoires Virbac, Zone Industrielle, Ilot J, Carros Industrie (Francia).

Operazioni terminali di confezionamento: Laboratoires Virbac, stabilimento sito in Francia oppure ATI stabilimento consortile sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) scatola da 1 dose con siringa - reg. n. 27306;
2) scatola da 30 dosi - reg. n. 27306.

Composizione:

scatola da 1 dose con siringa:
un flacone monodose contiene: virus della rabbia: titolo minimo $10^6$ DL 50, prima dell'inattivazione; eccipienti: gel di idrossido di alluminio 0,1 ml, mercurio tiolato sodico 0,1 mg; acqua per preparazioni inettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: RABIGEN-L è indicato per la prevenzione della rabbia del cane e del gatto.

*Decreto del 3 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «VACCINO VIVO CONTRO LA BRONCHITE INFETTIVA DEI POLLI» (liofilizzato + solvente) in confezione da 10.000 dosi (10 fl × 1000 dosi ciascuno) (nuova confezione di vaccino già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, via A. Bianchi, 7, codice fiscale 00284840170.

Produttore: titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Brecia, via A. Bianchi, 7.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

10 flaconi da 1000 dosi - reg. n. 20527.

*Decreto del 3 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «CEFAXIMIN L» nelle seguenti preparazioni e confezioni: spray antimastitico (4 bombolette spray + 4 salviette monouso), pomata antimastitica (4 e 12 tubi-siringhe ml 5 + 4 e 12 salviette monouso - 4 e 12 tubi-siringhe ml 10 + 4 e 12 salviette monouso).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 285, codice fiscale 00592170377.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento consortile sito in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 285.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) astuccio da 4 bombolette spray + 4 salviette monouso - reg. n. 27598;

2) astuccio da 4 tubi-siringa da 5 ml + 4 salviette monouso - reg. n. 27598/A;

3) astuccio da 12 tubi-siringa da 5 ml + 12 salviette monouso - reg. n. 27598/A;

4) astuccio da 4 tubi-siringa da 10 ml + 4 salviette monouso - reg. n. 27598/A-I;

5) astuccio da 12 tubi-siringa da 10 ml + 12 salviette monouso - reg. n. 27598/A-I.

Composizione:

astuccio da 4 bombolette spray + 4 salviette monouso:

una bomboletta da 15 g contiene: principi attivi: rifaximina (D.C.I.) 0,100 g, cefacetrile sodico 0,200 g; eccipienti: alcool cetostearilico 0,300 g, gliceridi poliossietilenati glicolisati 0,500 g - d,l-α-tocoferil acetato 0,010 g, olio di cocco frazionato 10,09 g, gas propellente idrocarburi butano-propano (75:25) 3,8 g;

astuccio da 4 tubi-siringa da 5 ml + 4 salviette monouso e astuccio da 12 tubi-siringa da 5 ml + 12 salviette monouso:

un tubo-siringa da 5 ml contiene: principi attivi: rifaximina (D.C.I.) 0,100 g, cefacetrile sodico 0,200 g; eccipienti: gliceridi dell'acido palmitico e stearico 0,376 g, alcool cetostearilico 12 - poliossietilenato 0,033 g, paraffina liquida q.b. a 5 ml;

astuccio da 4 tubi-siringa da 10 ml + 4 salviette monouso e astucciod a 12 tubi-siringa da 10 ml + 12 salviette monouso:

un tubo-siringa da 10 ml contiene: principi attivi: rifaximina (D.C.I.) 0,100 g, cefacetrile sodico 0,200 g; eccipienti: gliceridi dell'acido palmitico e stearico 0,572 g, alcool cetostearilico 12 - poliossietilenato 0,060 g, paraffina liquida q.b. a 10 ml;

Indicazioni terapeutiche:

la preparazione spray antimastitico: è indicata nel trattamento delle mastiti subcliniche, acute, subacute e croniche dei ruminanti in lattazione (bovini, bufali, ecc.), in modo particolare nel caso d'infezioni ribelli al trattamento con altri antibiotici o in presenza si lesioni a carattere indurativo in sede parenchimale, sostenute da: streptococchi (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Str. faecalis, Str. zooepidemicus), stafilococchi (Staph. aureus - compresi i ceppi penicillino-resistenti, Staph. epidermidis), colibacilli (E. coli ecc.) e corinebatteri (C. pyogenes);

la preparazione pomata antimastitica: è indicata nel trattamento delle mastiti subcliniche, acute, subacute e croniche dei ruminanti in lattazione (bovini, bufali, ecc.), sostenute da: streptococchi (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Str. faecalis, Str. zooepidemicus), stafilococchi (Staph. aureus - compresi i ceppi penicillino-resistenti, Staph. epidermidis), colibacilli (E. coli ecc.) e corinebatteri (C. pyogenes).

*Decreto del 3 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «BENZICILLINA» nelle confezioni: flacone da 100 ml di soluzione iniettabile e flacone da 250 ml di soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 00718850159.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sumirago (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) flacone da 100 ml di soluzione iniettabile - reg. n. 27692;

2) flacone da 250 ml di soluzione iniettabile - reg. n. 27692.

Composizione:

100 ml contengono: principio attivo: benzilpenicillina procainica U.I. 25.000.000, streptomicina solfato g 25,0 (pari a streptomicina base g 20,0), benzidamina cloridrato g 2,0; eccipienti: procaina cloridrato g 1,8, polivinilpirrolidone g 0,6, sodio citrato g 2,0, sodio formaldeide solfossilato g 0,7, urea g 0,2, glicole propilenico g 3,0, metile p-idrossibenzoato g 0,05, acqua per preparazioni iniettabili (q.b. a ml 100) ml 61,7).

Indicazioni terapeutiche:

Infezioni causate da batteri penicillino e streptomicino-sensibili con in atto un'alta componente infiammatoria:

bovini: broncopolmonite catarral-purulenta, forme influenzali broncopolmonari complicate da infezioni batteriche, ritenzione placentare, enterite batterica, endometrite settica, endometrite catarral-purulenta, artrite batterica, pielonefrite, infezioni da parto, mastite catarrale, sindrome da corpo estraneo, flemmone interdigitale, postumi da taglio cesareo;

vitelli: broncopolmonite catarral-purulenta, forme influenzali complicate da infezioni batteriche, artrite batterica, onfaloarterite;

suini: broncopolmonite catarral-purulenta, forme influenzali complicate da infezioni batteriche, polisierosite, enterite batterica, endometrite settica, endometrite catarral-purulenta, artrite batterica, pielonefrite, infezioni da parto, mastite catarrale.

*Decreto del 3 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «LIQUICIL» nella preparazione «20+20» iniettabile per uso i.m. da U.I. 20.000.000 + g 20 (flacone × 100 ml).

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Modifica apportata: produttore: Izo S.p.a., stabilimento sito in Brescia, via Cremona n. 282, limitatamente alla produzione (preparazione e ripartizione della sospensione).

Le rimanenti fasi produttive (controlli e confezionamento) continuano ad essere effettuate dalla società A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona, via Adriatica, km 303.

*Decreto del 3 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «HAPADEX» (netobimin) nelle confezioni: sospensione orale al 5% da litri 1 e litri 5 per ovini e caprini e sospensione orale al 10% da litri 1 per bovini.

Titolare A.I.C.: Rigaux Galena S.A. - Segré (Francia) - rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Segré (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) 1 litro di sospensione orale al 5% - reg. n. 27972;

2) 5 litri di sospensione orale al 5% - reg. n. 27972;

3) 1 litro di sospensione orale al 10% - reg. n. 27972/1.

Composizione:

confezione 1 lt e 5 lt di sospensione orale al 5%:

100 ml contengono: principio attivo: netobimin g 5,00; eccipienti: sorbitolo (70% cristall.) g 15,00, silicato di Al e Mg g 0,40, gomma xanthan g 0,30, metile p-idrossibenzoato g 0,13, polisorbato 80 g 0.10, propile p-idrossibenzoato g 0,02, acqua depurata q.b. a ml 100;

confezione 1 lt di sospensione orale al 10%:

100 ml contengono: principio attivo: netobimin g 10,00; eccipienti: sorbitolo (70% cristall.) g 15,00, silicato g 0,13, polisorbato 80 g 0.02, propile p-idrossibenzoato g 0.02, acqua depurata q.b. a ml 100;

Indicazioni terapeutiche:

confezioni 1 lt e 5 lt di sospensione orale al 5% antielmintico a vasto spettro per ovini e caprini: trattamento e prevenzione delle strongilosi gastrointestinali e broncopolmonari, delle teniasi, della fascioliasi e della dicroceliasi degli ovini e dei caprini;

confezione 1 lt di sospensione orale al 10% antielmintico e vasto spettro per bovini: trattamento e prevenzione delle strongilosi gastrointestinali e broncopolmonari, delle teniasi e della fascioliasi dei bovini.

*Decreto del 3 marzo 1992*

Specialità medicinali per uso veterinario: «PRURITEC» nella confezione: 8 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

8 compresse in blister - reg. n. 28010.

Composizione:

una compressa contiene: principi attivi: trimeprazina tartrato mg 12,52 (pari a trimeprazina mg 10) prednisolone mg 5,00; eccipienti: lattosio mg 105,00, amido di mais mg 9,00, cellulosa microcristallina mg 5,48, magnesio stearato mg 2,00, polietilenglicoli mg 1,00.

Indicazioni terapeutiche:

*a)* trattamento collaterale delle affezioni dermatologiche, caratterizzate da uno stato infiammatorio e dalla presenza del sintomo prurito in particolare: dermatiti (incluse le otiti) allergiche, parassitarie, traumatiche, da contatto o di origine non precisata; eczemi di diversa origine ed eziologia;

*b)* trattamento collaterale delle affezioni respiratorie, caratterizzate dal sintomo tosse, in particolare: tracheiti, bronchiti, laringiti, di origine allergica o non precisata.

*Decreto del 4 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «GRIPORIFFA» nella confezione: flacone a tappo perforabile da 50 ml (50 dosi).

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

1 flacone a tappo perforabile da 50 ml (50 dosi), - reg. n. 27272.

Composizione:

dose da 1 ml:

virus H1N1, inattivato, concentrato e purificato, almeno 200 U.I., virus H3N2, inattivato, concentrato e purificato, almeno 200 U.I.; eccipienti: sodio mertiolato, al max 0,1 mg, eccipiente oleoso in emulsione q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunizzante dell'influenza dei suini.

*Decreto del 4 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «PIROCIDE» (diminazene aceturato) nella preparazione: cento buste da g 1,05 di polvere (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

100 buste da g 1,05 cadauna - reg. n. 26747/2.

Composizione:

1 busta contiene: principio attivo: diminazene aceturato g 1,05.

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi e tripanosomiasi di bovini ed ovini, causate da protozoi del sangue appartenenti ai generi Babesia e Tripanosoma.

*Decreto del 4 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «PRALOVET» nelle preparazioni: compresse e pasta uso orale in tubo siringa da g 5.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) 8 compresse da 5 g - reg. n. 27817/1;
2) tubo siringa uso orale da 5 g - reg. n. 27817/A1.

Composizione:

compresse uro orale da 5 g:

una compressa contiene: levamisolo cloridrato mg 40, praziquantel mg 25; eccipienti cellulosa microcristallina mg 58, polietilenglicoli mg 8, magnesio stearato mg 2;

tubo siringa da g 5:

un grammo di pasta contiene: principi attivi: levamisolo cloridrato mg 12,3, praziquantel mg 7,9; eccipienti: malto estratto mg 920, lecitina mg 30, olio di fegato di merluzzo mg 25, lidrossianisolo mg 1, butilidrossitoluene, mg 1, sodio benzoato mg 1, acqua depurata mg 1,8.

Indicazioni terapeutiche: Infestazioni dei cani e dei gatti sostenute da forma mature ed immature di Nematodi e Cestodi. In particolare: Ascaridiosi (Toxocara canis, toxocara cati, Toxascaris leonina); Ankilostomiasi (Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense, A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala); Teniasi (Echinococcus spp., Taenia spp., Dipylidium caninum).

*Decreto del 4 marzo 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «VETFARMICETINA» (cloramfenicolo) preparazione spray (flacone ml 100).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Foro Bonaparte n. 31, codice fiscale 01988770150.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: miscela colorante a base di 3,6-diamino-«10-metil acridina cloruro e 3,6-diamino-acridina cloridrato 30 mg, alcool etilico assoluto 75,55 g, polivinilpirrolidone 1 g, propellente di miscela di idrocarburi e dimetiletere (rapporto 40:60) pari a circa 48,25 g: volume totale della fase liquida 100 ml.

## APRILE 1992

*Decreto del 27 aprile 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «DEPOTOCIN», (carbetocina).

Titolare A.I.C.: Solvay veterinaria S.p.a., sede e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara, 5, codice fiscale 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Parma, Strada Manara, 5.

Confezioni autorizzate, numero di registrazione:

flacone da 20 ml - reg. n. 28104;

flacone da 50 ml - reg. n. 28104.

Composizione: ml 100 contengono: carbetocina mg 7; eccipienti: clorobutanolo mg 200, acido acetico glaciale mg 300, sodio acetato mg 50, acqua p.p.i. q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: nel trattamento di:

parti protratti/languidi, conseguenti ad atonia uterina o deboli contrazioni uterine;

ritenzione della placenta in seguito a parto naturale o conseguente a taglio cesareo;

espulsione dall'utero di sangue o di essudati patologici conseguenti ad endometriti o emorragie uterine post-partum o piometre;

lochiazioni purulento-icorose;

involuzione post-partum dell'utero sano per migliorare/ridurre l'intervallo interparto;

induzione della lattazione nei casi di difficoltà di eiezione lattea al momento della mungitura;

eiezione del latte residuo nelle bovine affette da mastite.

suini: nel trattamento di:

parti protratti/languidi, conseguenti ad atonia uterina o deboli contrazioni uterine;
sindrome MMA (Metrite, Mastite, Agalassia) post-partum;
involuzione post-partum dell'utero sano.

*Decreto del 27 aprile 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «CARDIOFARMA», flacone da ml 50 di soluzione iniettabile (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, Foro Bonaparte 31, codice fiscale 01988770150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

flacone da 50 ml - reg. n. 2942.

*Decreto del 30 aprile 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «OXYSENTIN 100», (ossitetraciclina biidrato) soluzione iniettabile, nella confezione: flacone da ml 100.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy AG di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla società Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. 233, km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

flacone da 100 ml - reg. n. 27968.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: ossitetraciclina biidrato mg 11,000 (pari a mg 10,000 di ossitetraciclina base); eccipienti: polietilenglicole 400 mg 30,000, cloruro di magnesio mg 2,750, acido cloridrico mg 6,240, etanolammina mg 3,150 2-amino-2-idrossimetil-1,3 propandiolo mg 290, sodio formaldeidesulfossilato mg 500; acqua per preparazione iniettabili q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: terapia di malattie infettive degli animali domestici sostenute da microrganismi sensibili alle tetracicline.

*Decreto del 30 aprile 1992*

Vaccino per uso veterinario: «RABISIN» vaccino inattivato contro la rabbia, 10 blister monodose contenenti ognuna una siringa precaricata di vaccino liquido e 100 flaconi monodose di vaccino liquido.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Pio XI, n. 1, codice fiscale 05995030151.

Modifica apportata:

modifica di confezionamento:

la confezione 10 blisters monodose contenenti ognuno una siringa precaricata di vaccino liquido è modificata in 10 flaconi monodose di vetro contenenti vaccino liquido;

la confezione 100 flaconi monodose di vaccino liquido è modificata in 100 flaconi monodose di vaccino liquido in astuccio esterno in plastica.

## GIUGNO 1992

*Decreto del 1° giugno 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «DOXIPAN 20» (doxiciclina cloridrato) polvere uso orale, nelle confezioni: flaconi da g 100 e flacone da g 250 (nuova preparazione della specialità medicinale «DOXIPAN» già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12, codice fiscale 00177780350.

Produttore: la società Izo S.p.a., stabilimento sito in Brescia, via Cremona, 22.

I controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Masate (Milano), via Serpero.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

flacone da 100 g - reg. n. 25592/A-1;

flacone da 250 g - reg. n. 25592/A-1.

Composizione: Doxipan uso veterinario polvere orale 100 g contengono: principio attivo: doxicilina cloridrato g 20,00; eccipiente: lattosio q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche: volatili (polli da carne) malattia cronica respiratoria e sue complicanze.

Vitelli e suini: infezioni da batteri gram-positivi e gram-negativi sensiboli alla doxiciclina, localizzate e/o setticemiche. Ad esempio: bronchiti, broncopolmoniti, complicanze batteriche delle virosi respiratorie, Pasteurellosi, gastroenteriti, enteriti, colibacillosi, poliartriti settiche, infezioni podali, metriti, mastiti acute e subacute, ferite settiche.

*Decreto del 3 giugno 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «ENTEREX», nelle preparazioni e confezioni: flacone da 100 ml di sciroppo (associazione antidiarroica per suinetti), flacone da 100 ml di sciroppo (associazione antidiarroica per vitelli) e 10 buste da g 10 di polvere (associazione antidiarroica per vitelli).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

flacone da 100 ml di sciroppo (associazione antidiarroica per suinetti) - reg. n. 27894;

flacone da 100 ml di sciroppo (associazione antidiarroica per vitelli) - reg. n. 27894/1;

10 buste da g 10 di polvere (associazione antidiarroica per vitelli) reg. n. 27894/A.

Composizione:

sciroppo (associazione antidiarroica per suinetti) 100 ml contengono: principi attivi: kanamicina solfato acido, pari a base g 2, isopropamide ioduro g 0,03; eccipienti: pectina g 0,5, bismuto carbonato basico g 5, attapulgite attivata g 10, metile p-idrossibenzoato g 0,2, butile p-idrossibenzoato g 0,02, polietilenglicole 400 g 3, sodio ciclamato g 1, sorbitolo (70%) cristallizzabile g 14, saccarosio g 5, sodio citrato g 2, sodio metabisolfito g 0,05, sodio idrossido od acido solforico q.b. per l'aggiustamento del pH, acqua depurata q.b. a ml 100;

sciroppo (associazione antidiarroica per vitelli) 100 ml contengono: principi attivi: kanamicina solfato acido, pari a base g 10, isopropamide ioduro g 0,15; eccipienti: pectina g 0,05, bismuto carbonato basico g 5, attapulgite attivata g 10, metile p-idrossibenzoato g 0,2, butile p-idrossibenzoato g 0,02, polietilenglicole 400 g 3, sodio ciclamato g 1, sorbitolo (70%) cristallizzabile g 14, saccarosio g 5, sodio citrato g 2, sodio metabisolfito g 0,05, sodio idrossido od acido solforico q.b. per l'aggiustamento del pH, acqua depurata q.b. a ml 100;

polvere (associazione antidiarroica per vitelli) 100 g contengono: principi attivi: kanamicina solfato acido, pari a base g 10, isopropamide ioduro g 0,15; eccipienti: pectina g 1, bismuto carbonato basico g 2,5, attapulgite attivata g 35, selice precipitata g 1, lattosio q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche:

per la preparazione sciroppo (associazione antidiarroica per suinetti): ENTEREX trova specifica indicazione nei suinetti, quale presidio terapeutico di base nel trattamento delle infezioni gastroenteriche sostenute da microrganismi sensibili alla kanamicina, nonché nella terapia sintomatica delle sindromi diarroiche di diversa origine o di natura non precisata;

per le preparazioni sciroppo e polvere (associazione antidiarroica per vitelli): ENTEREX trova specifica indicazione nei vitelli e negli altri animali da allevamento, quale presidio terapeutico di base nel trattamento delle infezioni gastro-enteriche sostenute da microrganismi sensibili alla kanamicina, nonchè nella terapia sintomatica delle sindromi diarroiche di diversa origine o di natura non precisata.

*Decreto del 3 giugno 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «PRISANTOL», soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale 00148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

flacone da 100 ml - reg. n. 27524.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene: fenilbutazone 120 mg, isopirina 240 mg; eccipienti: sodio formaldeide sulfossilato 4 mg, sodio edetato 1 mg, cisteina cloridrato 1 mg, sodio idrossido 15,85 mg e acqua per iniezioni q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: il PRISANTOL è generalmente indicato per tutti i processi dolorifici ed infiammatori, in particolare modo quando questi sintomi sono dovuti a traumi o sono accompagnati da tumefazioni.

Esempi: lesioni dei tessuti molli a seguito di fratture e distocie, ferite edematose, edema della mammella, mastite acuta, edema ed infiammazione post-operatori, artriti, bursiti, tendiniti, tenovaginiti, zoppie, lesioni del disco intervertebrale.

*Decreto del 3 giugno 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «IMMITICIDE» (dicloridrato di melarsomina) soluzione iniettabile, nella confezione: 5 flaconi da 50 mg + 5 flaconi di solvente da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pierzoo Rhone Merieux S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società estera Rhone Merieux, nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

scatola da 5 flaconi da 50 mg + 5 flaconi di solvente da 2 ml - reg. n. 28360.

Composizione: flacone liofilizzato: dicloridrato di melarsomina (pari a 42,75 mg di melarsomina) 50,00 mg; eccipiente: glicina 33,75 mg; flacone solvente: acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della filariosi cardiopolmonare (FCP) sostenuta da dirofilaria immitis.

*Decreto del 3 giugno 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «GESKYPUR» (vaccino inattivato e sottounità virali contro la malattia di Aujeszky dei suini) nelle confezioni: flacone a tappo perforabile da 20 ml (10 dosi) e flacone a tappo perforabile da 100 ml (50 dosi).

Titolare A.I.C.: Pierzoo Rhone Merieux S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società Rhone Merieux, nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) flacone da 20 ml - reg. n. 27108;

2) flacone da 100 ml - reg. n. 27108.

Composizione (per ogni dose da 2 ml):

subunità virali Aujeszky 10 µg ± 10%; eccipienti: alcool benzilico 10 mg, adiuvante oleoso emulsionato q.b. a 2 ml;

1 ml di eccipiente oleoso contiene: paraffina liquida leggera 650 - 790 mg, etere di alcooli grassi e polioli 31 - 80 mg, estere di acidi grassi e polioli 61 - 101 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunizzante della pseudorabbia dei suini. Il vaccino GESKYPUR è allestito a partire da un particolare ceppo virale che consente di effettuare, mediante specifici esami di laboratorio, una discriminazione sierologica tra suini vaccinati con questo vaccino e suini infettati.

*Decreto del 3 giugno 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «PARVO-SUIVAX» vaccino inattivato contro la parvovirosi del suino - iniettabile.

Titolare A.I.C.: Nuova Eurobio Vaccini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 265, codice fiscale 01342040175.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento in Maclodio (Brescia), via Molini Emili, 2.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) flacone da 20 ml (10 dosi) - reg. n. 27280;

2) flacone da 100 ml - reg. n. 27280.

Composizione: una dose di vaccino (2 ml) contiene: coltura inattivata di parvovirus del suino: titolo minimo 1024 U.A.: ml 0,5; eccipienti: alluminio idrossido gel mg 10, sodio etil-mercurio tiosalicilato mg 0,2, polisorbato 80 mg 20, sorbitan mono-oleato mg 15, paraffina liquida g 1,1.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la parvovirosi del suino.

## LUGLIO 1992

*Decreto del 1° luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «INJACOM ADE» flacone iniettabile nelle confezioni da 30 e 100 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto delle vitamine S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via G. Di Vittorio, codice fiscale 00714930153.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: 1 ml di soluzione contiene: principi attivi: invariati; eccipienti: poliossietilene sorbitan monoleato 160 mg, monodigliceridi di acidi grassi 120 mg, alcool benzilico 20 mg, dl-alfa-totocoferolo 6 mg, propilenglicolesteri di acidi grassi q.b. a 1 ml.

*Decreto del 1° luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «VACCINO VIVO ATTENUATO CONTRO LA MALATTIA DI GUMBORO», nella confezione: 10 flaconi da 1000 dosi (nuova confezione di prodotto già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via A. Bianchi, 7, codice fiscale 00284840170.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento consortile sito in Brescia, via A. Bianchi, 7.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

10 flaconi da 1000 dosi - reg. n. 23969.

*Decreto del 1° luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «ENDOSPRAY» bomboletta monodose spray.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via Cremona, 282; le operazioni di riempimento, chiusura e aggiunta di propellente sono effettuate dalla società Vetem nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

bomboletta monodose spray - reg. n. 27656.

Composizione: una bomboletta monodose contiene: ossitetraciclina base g 3, sulfamonometossina Na g 3; in veicolo costituito da: magnesio cloruro g 1,5, glicole propilenico g 20, monoetanolamina g 2, acqua g 20, polietilenglicole sorbitan tristearato g 0,5; propellenti: n-propano-isobutano g 3,75.

Indicazioni terapeutiche: ritenzione della placenta, metriti, metroperitoniti, vaginiti, forme settiche da parto.

*Decreto del 1° luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «MASTRINAL ASCIUTTA» 4 e 20 tubi iniettori ml 10.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy AG Basilea - Svizzera, rappresentata in Italia dalla società Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233 km 20,500, codice fiscale 00826480154.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale per uso veterinario è ora effettuato anche dalla società francese Arkovet Ciba Geigy nello stabilimento sito in Huningue - Francia.

*Decreto del 1° luglio 1992*

Specialità medicinali per uso veterinario:

CHEZOOPENSTREP flac. ml 100 e flac. ml 250;
CHEZOOSULF flac. ml 100 e flac. ml 250:
CHEZOOTRIM flac. ml 100, flac. ml 250 e flac. ml 1000;
CHEZOOCORT flac. ml 50;
CHEZOOGEN flac. ml 100;
SUPERTON flac. ml 500;
CHEZOO PIPEMIC busta g 10 e bista g 100.

Titolare A.I.C.: Serpero S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Majno n. 40, codice fiscale 00826830150.

Modifiche apportate: modifiche di denominazioni:

| DA: | A: |
|---|---|
| CHEZOOPENSTREP | REPEN |
| CHEZOOSULF | SADIMET |
| CHEZOOTRIM | PRIDIMET |
| CHEZOOCORT | DESALONE |
| CHEZOOGEN | VAIGEN |
| CHEZOO PIPEMIC | NOLON |

La denominazione della specialità medicinale SUPERTON resta invariata.

Titolare A.I.C.: il nuovo titolare dell'A.I.C. è ora la società Fatro S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 00592170377.

*Decreto del 1° luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «VETERABOL SPRAY» bomboletta spray da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Foro Bonaparte n. 31, codice fiscale 01988770150.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;
eccipienti: talco 300 mg, sorbitan trioleato 500 mg, 2-ottiduodecanolo 3 g, 1,1,1-tricloretano q.b. a 10 g, propellente miscela di idrocarburi pari a circa 50 g; volume totale della fase liquida 9 ml.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «SULDRAZIN» flacone ml 100 di soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: Pierzoo Rhone Merieux S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI, codice fiscale 05995030151.

Modifica apportata:

produttore: Rhone Merieux S.A. di Lione (Francia) stabilimento sito in Tolosa-Chemin du Calquet, 4 Francia.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario «GENTABIOTIC» (gentamicina) iniettabile flacone 500.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Modena, via Bembo n. 12, codice fiscale 00177780350.

Produttore:

Izo S.p.a., stabilimento sito in Brescia, via Cremona n. 282.

I controlli ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Masate (Milano), via Serpero n. 2.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario «VACCINO LASOTA» scatola da 10.000 dosi (10 flaconi × 1000 dosi).

Titolare A.I.C.: I.V.A.Z. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in S. Angelo di Piove (Padova), via Trieste n. 49, codice fiscale 00221300288.

Modifica apportata:

modifica della composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 dose contiene: principio attivo invariato
eccipienti: lattosio = 0,1 mg.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario «VACCINO LASOTA» scatola da 20.000 dosi (10 flaconi × 2000 dosi) (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: I.V.A.Z. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in S. Angelo di Piove (Padova), via Trieste n. 49, codice fiscale 00221300288.

Produttore:

produttore dell'A.I.C., stabilimento sito in S. Angelo di Piove (Padova), via Trieste n. 49.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

10 scatole da 20.000 dosi (10 flaconi × 2000 dosi) - reg. 21041.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario «GENTAPLUS» sospensione antibiotica iniettabile pronta all'uso (flacone da ml 100 e da ml 250).

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170.

Modifica apportata:

modifica di composizione dei principi attivi e degli eccipienti: la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 ml contengono: gentamicina (come gentamicina solfato) g 3 (3.000.000) U.I.; penicillina G benzatina 20.000.000 U.I.; eccipienti e stabilizzanti: PVP (polivinil pirrolidone media viscosità) g 0,550; potassio diidrogen fosfato g 1,5; metile p. idrossibenzoato g 0,180; propile p. idrossibenzoato g 0,020; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 100;

I lotti già prodotti devono essere ritirati dal commercio entro il 31 dicembre 1992.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «IVOMEC PLUS» iniettabile, flaconi da 50-200 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme B.V. (Olanda) rappresentata in Italia dalla Società Merck Sharp & Dohme (Italia), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore:

titolare dell'A.I.C. stabilimento sito in Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

flacone da 50 ml - reg. 27774
flacone da 200 ml - reg. 27774
flacone da 500 ml - reg. 27774

Composizione:

100 ml di soluzione contengono: ivermectina 1 g; clorsulon 10 g;

Eccipienti:

glicerol formale 40 ml;
glicole propilenico q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche:

l'ivermectina è indicata per il trattamento dei nematodi gastrointestinali e polmonari (incluse le larve inibite immature di Ostertagia ostertagi e Dictyocaulus viviparus), dei nematodi Parafilaria bovicola e Thelazia spp., di tutti gli stadi larvali di Hypoderma bovis e H. lineatum, dei pidocchi ematofagi Linogratbus vituli; Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, degli acari della rogna Psoroptes communis var., ovis e Sarcoptes scabiei var. bovis, e come coadiuvante, inoltre, nel controllo di Damalinia bovis e Chorioptes bovis.

Il clorsulon è indicato per il trattamento dei distomi epatici adulti Fasciola hepatica e Fasciola gigantica.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario «GELLIPRIN» soluzione iniettabile flacone da 100 e 250 ml per bovini, equini, suini ed ovini, soluzione orale flacone 100 e 500 ml per volatili e conigli, soluzione orale flacone da 500 e 1000 ml per bovini, equini, suini ed ovini.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Modifica apportata:

modifica di composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è la seguente:

100 ml contentono: principi attivi invariati:
per la soluzione iniettabile per bovini, equini, suini ed ovini.

Eccipienti: sodio idrossido q.b. a pH 10,0 - 11,0; acqua p.p.i ml 30; tetraglicole q.b. a 100 ml;
per la soluzione uso orale per volatili e conigli.

Eccipienti: sodio idrossido q.b. a pH 10,0 - 11,0; acqua depurata ml 22; polietilenglicoli q.b. a ml 100;
per la soluzione uso orale per bovini, equini, suini ed ovini.

Eccipienti: sodio idrossido q.b. a pH 10,0 - 11,0; acqua depurata ml 22; polietilenglicoli q.b. a ml 100;

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale: «TANTUM EQUIGEL» (benzidamina cloridato) gel in tubo da 100 g e in barattolo da 500 e 1000 g.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore:

titolare dell'A.I.C., negli stabilimenti consortili siti in Ancona e in Misterbianco (Catania).

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

tubo da 100 g - reg. 28064
barattolo da 500 g - reg. 28064
barattolo da 1000 g - reg. 28064

Composizione:

100 g di gel contengono:
benzidamina cloridrato g 5;

Eccipienti:

alcool isopropilico g 20;
glicerina g 2;
canfora g 0,5;
mentolo g 0,1;
idrossietilcellulosa g 1,8;
acqua g 70,6.

Indicazioni terapeutiche:

usare Tantum Equigel sugli arti del cavallo, dopo l'allenamento, la corsa ed il trasporto al fine di evitare il rigonfiamento delle guaine tendinee e delle capsule articolari. È utile pure nel trattamento di stiramenti acuti tendo-legamentosi e per ridurre l'edema ed il dolore nelle contusioni.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «FELEX» antielmintico per gatti in pasta uso orale nella confezione siringa graduata × ml 2 da g 2,56.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. n. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore:

Pfizer G.m.b.H. stabilimento in Karlsruhe (Germania).

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

siringa × 2 ml da 2,56 g - reg. 28198

Composizione:

una siringa contiene: principi attivi:
Pyrantel pamoato 230,6 mg (pari a 80 mg di Pyrantel)
Niclosamide monoidrato 675,2 mg (pari a 640 mg di Niclosamide).

Eccipienti:

sodio carbossimetilcellulosa/cellulosa
microcristallina 500,0 mg;
silice colloidale 60,0 mg;
olio di arachidi 1094,2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Felex è indicato per la terapia ed il controllo delle infestioni sostenute dai nematodi gastro-intestinali e dai cestodi.

Il prodotto è particolarmente attivo nei confronti dei seguenti parassiti:

Cestodi:
Dipylidium caninum;
Teania spp.

Ascaridi: Toxocara cati·

Ancilostomi: Ancylostoma spp.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «NEOTRIMICINA» 1 flacone da 200 ml e 1 flacone da 400 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Produttore: titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

flacone 200 ml - reg. 23974;
flacone 400 ml - reg. 23974.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «DINASEL L» flacone multidose da 30 ml tappo perforabile, «DINASEL B» flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile, «DINASEL» flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile, «DINASEL E» flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: titolare dell'A.I.C., stabilimento consortile sito in Ancona.

Confezioni autorizzate, numero di registrazione:

DINASEL L - flacone multidose da 30 ml a tappo perforabile - reg. 27512;

DINASEL B - flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile - reg. 27512/1;

DINASEL - flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile - reg. 27512/2;

DINASEL E - flacone multidose da 100 ml a tappo perforabile - reg. 27512/3.

Composizione:

DINASEL L - ovini e suini - 100 ml contengono: sodio selenito mg 55 (pari a mg 25 di selenio); vitamina E (come d,l-α-tocoferilacetato) g 5; eccipienti: polisorbato 80 g 25; alcool benzilico ml 2; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 100;

DINASEL B - bovini - 100 ml contengono: sodio selenito g 1,095 (pari a mg 500 di selenio); vitamina E (come d,l-α-tocoferilacetato) g 5; eccipienti: polisorbato 80 g 25; alcool benzilico ml 2; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 100;

DINASEL - bovini, ovini e suini - 100 ml contengono: sodio selenito mg 219 (pari a mg 100 di selenio); vitamina E (come d,l-α-tocoferilacetato) g 5; eccipienti: polisorbato 80 g 25; alcool benzilico ml 2; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 100;

DINASEL E - equini - 100 ml contengono: sodio selenito mg 548 (pari a mg 250 di selenio); vitamina E (come d,l-α-tocoferilacetato) g 5; eccipienti: olio poliossetilato vegetale g 25; alcool benzilico ml 2; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche:

DINASEL L - ovini e suini: prevenzione e trattamento della distrofia muscolare degli agnelli da carenza di selenio e vitamina E. Nelle prevenzioni e trattamento delle malattie da carenza di selenio e vitamina E dei suinetti come: la distrofia muscolare, l'epatosi e la miocardiopatia dietetica;

DINASEL - bovini, ovini e suini: prevenzione e trattamento delle malattie da carenza di selenio e vitamina E come: distrofia muscolare dei vitelli, agnelli e suinetti, epatosi e miocardiopatia dietetica dei suinetti;

DINASEL B - bovini: prevenzione e trattamento delle malattie da carenza di selenio e vitamina E dei bovini, quali: distrofia muscolare, deperimento, mioastenia dei vitelli: ritenzioni di placenta, parti precoci, aborti tardivi delle bovine da carne;

DINASEL E - equini: prevenzione e trattamento delle malattie da carenza di selenio e vitamina E degli equini come: miositi, mioastenie, spasmi muscolari, superlavoro dell'apparato muscolare.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «BURSINE 2» 10 flaconi da 1000 dosi cadauno.

Titolare A.I.C.: Solvay Laboratories Inc. - Charles City, Iowa (USA), ora Solvay Animal Health Inc., USA, rappresentata in Italia dalla Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A. 6, codice fiscale 00278930490.

Produttore: titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Charles City, Iowa (USA).

I controlli vengono effettuati dalla Società Solvay Duphar B.V. stabilimento sito in Weesp (Paesi Bassi).

Le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate dalla Solvay veterinaria S.p.a., nello stabilimento sito in Parma, strada Manara, 5/A.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

10 flaconi di liofilizzato da 1000 dosi - reg. 27281.

Composizione: un flacone da 1000 dosi contiene: sospensione liofilizzata contenente virus vivi attenuati (ceppo Lukert) della malattia di Gumboro dei polli (titolo non meno di $10,1^{3,1}$ TCID 50/dose) mg 2.500; eccipienti: Peptone di carne USP mg 962,2; saccarosio USP mg 962,5.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di polli sani (broilers, pollastre, ovaiole e riproduttori) contro la malattia di Gumboro.

*Decreto del 27 luglio 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «DOXATRIM» soluzione uso orale flacone da 100 ml (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Dox -AL Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2, codice fiscale 02117690152.

Produttore: titolare dell'A.I.C. stabilimento sito in Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:
flacone da 1000 ml - reg. 25156.

## AGOSTO 1992

*Decreto del 14 agosto 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «BIOCOM DP» flacone di liofilizzato da 250 dosi + flacone × ml 250 di diluente.

Titolare A.I.C.: United Vaccines - Division of Harlan Sprague Dawley Inc. di Madison - Wisconsin (USA), rappresentata per la vendita in Italia dall'A.I.A.V. - Associazione italiana allevatori visoni - Soc. coop. a r.l., con sede e domicilio fiscale in Padova, via N. Tommaseo, 59, codice fiscale 07821500159.

Produttore: titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Madison - Wisconsin (USA).

I controlli vengono effettuati lotto per lotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nello stabilimento sito in Padova.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:
flacone da 250 dosi + flacone × ml 250 - reg. 27873.

Composizione:

flacone di liofilizzato: ogni dose da 1 ml contiene: principi attivi: virus vivo modificato del cimurro del visone (ceppo attenuato Lederle) titolo almeno $10^{3,0}$ $DIE_{50}$; eccipienti: terreno di coltura cellule medium 199, gentamicina 0,1 mg, stabilizzante costituito da una soluzione di sorbitolo e proteine nella seguente quantità: caseina 4 mg, sorbitolo 4 mg, gelatina 4 mg, antischiuma al silicone 0,2 mg;

flacone di diluente: ogni dose da 1 ml contiene: principi attivi: virus enterite del visone (MEV) 5120 a 20480 HA Unità, Tosside Batterico di Clostridium botulinum tipo C (ceppo SA) almeno $10^{5,2}$ $DL_{50}$ (topo); e Pseudomonas aeruginosa da 1 a 5 mg/sierotipi 5,6 e 7-8; eccipienti: formalina 0,00005 ml, idrossido di alluminio 0,3 mg, sodiotilmercuriotiosalicilato 0,1 mg (concentrazione 1:10.000), solfato di gentamicina 0,0035 mg, soluzione fisiologica tamponata citrata quantità sufficiente a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: BIOCOM DP è inteso per l'immunizzazione di visoni sani contro il cimurro, il virus enterite, il botulismo e la polmonite pseudomonas. La massima immunità e protezione si ottiene circa 3 settimane dopo la vaccinazione.

*Decreto del 14 agosto 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «FELINIFFA» vaccino monovalente a virus vivo attenuato contro la panleucopenia del gatto, nella confezione: 10 blister monodose + 10 siringhe precaricate di solvente.

Titolare A.I.C: Rhone Merieux S.A. - Lione - Francia - rappresentata in Italia da Pierzoo Rhone Merieux S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI, codice fiscale 05995030151.

Modifica apportata: modifica di confezionamento: da 10 blisters monodose + 10 siringhe di solvente a 10 flaconi monodose + 10 siringhe precaricate di solvente.

*Decreto del 14 agosto 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «BURSA - VAC» vaccino vivo attenuato contro la malattia di Gumboro (Ceppo Moulthrop) nella confezione da 10 flaconcini di virus liofilizzato (da 1000 dosi cadauno).

Titolare A.I.C.: Sterwin Laboratories Inc. (Gruppo Pitman - Moore) Millsboro, Delaware (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla società Pitman Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Millsboro Delaware (U.S.A.). Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sono effettuate anche dalla soc. Pitman Moore S.p.a. nello stabilimento sito in S. Bonifacio (Verona), via Monte Grappa, 5.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:

1) 10 flaconcini di virus liofilizzato (da 1000 dosi cadauno) - reg. n. 28078.

Composizione: ogni dose contiene: principio attivo: virus della malattia di Gumboro 0.5, ceppo Moulthrop ≥ $10EID_{50}$; agente stabilizzante I amina N-Z 400,0 µg, acqua depurata q.b. a 2,0 µl; agente stabilizzante II: lattosio 1600,0 µg, glutammato monosodico 64,0 µg, potassio fosfato 28,3 µg, acqua depurata q.b. a 7,99 µl; conservante: soluzione di gentamicina 0,005 (40 g/µl) 0,005 µl.

Indicazioni terapeutiche: vaccino vivo attenuato contro la malattia del Gumboro.

*Decreto del 14 agosto 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «NOBI-PORVAC PARVO» vaccino inattivato contro la parvovirosi dei suini - iniettabile, flacone da ml 20 (10 dosi) e da ml 50 (25 dosi).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Boxmeer - Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) flacone da ml 20 (10 dosi) - reg. n. 27533;

2) flacone da ml 50 (20 dosi) - reg. n. 27533.

Composizione: ogni flacone contiene per dose/scrofa (2 ml): parvovirus suino inattivato (ceppo PPV 014) quivalente a non meno di 2560 unità H.A.; eccipienti: olio minerale bianco (Marcol 52) 892 mg, polisorbato 80 34,7 mg, sorbitano monoleato 64,4 mg, formalina 35% 1,08 mg ed acqua per iniezioni q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di scrofe e scrofette per proteggere i loro embrioni e feti contro l'infezione da PPV durante la gravidanza.

*Decreto del 14 agosto 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «CARDOTEX - 30» (invermectina) tavolette masticabili per cani da 68 mcg, tavolette masticabili per cani da 136 mcg e tavolette masticabili da 272 mcg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc., di Barceloneta - Portorico (USA), rappresentata in Italia dalla Merck Sharp & Dohme (Italia S.p.a.), con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Portorico (USA). I controlli vengono effettuati dalla soc. Merck Sharp & Dohme B.V., stabilimento sito in Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

1) 6 tavolette × mcg 68 - reg. n. 27153/A;

2) 9 tavolette × mcg 68 - reg. n. 27153/A;

3) 6 tavolette × mcg 136 - reg. n. 27153/A1;

4) 9 tavolette × mcg 136 - reg. n. 27153/A1;

5) 6 tavolette × mcg 272 - reg. n. 27153/A2;

6) 9 tavolette × mcg 272 - reg. n. 27153/A2.

Composizione:

tavolette contenenti ognuna 68 mcg di ivermectina: una tavoletta masticabile del peso di crica 3,54 g contiene: ivermectina 0,0068 mg; eccipienti: olio di ricino idrogenato poliossietilenico 6,800 mg, monogliceridi distillati 18,200 mg, pannocchia di mais macinata 59,500, sego 85,000 mg, carne bovina magra 1,470 g, proteine di soia raffinate 1.254 g, destrosio 297,500 mg, glicole propilenico 170,300 mg, sodio cloruro 42,500 mg, etossichina 0,720 mg, potassio sorbato 12,750 mg, delta gluco lattone 127,500 mg, butilidrossianisolo 0,085 mg, n-propil gallato 0,026 mg, acido citrico 0,017 mg;

tavolette contenenti ognuna 136 mcg di ivermectina: una tavoletta masticabile del peso di crica 4,60 g contiene: ivermectina 0,136 mg; eccipienti: olio di ricino idrogenato poliossietilenico 8,830 mg, monogliceridi distillati 23,590 mg, pannocchia di mais macinata 77,300, sego 110,400 mg, carne bovina magra 1,910 g, proteine di soia raffinate 1,628 g, destrosio 386,400 mg, glicole propilenico 220,800 mg, sodio cloruro 55,200 mg, etossichina 0,940 mg, potassio sorbato 16,600 mg, delta gluco lattone 165,600 mg, butilidrossianisolo 0.110 mg, n-propil gallato 0,033 mg, acido citrico 0,022 mg;

tavolette contenenti ognuna 272 mcg di ivermectina: una tavoletta masticabile del peso di crica 5,70 g contiene: ivermectina 0,272 mg; eccipienti: olio di ricino idrogenato poliossietilenico 10,960 mg, monogliceridi distillati 29,170 mg, pannocchia di mais macinata 95,900, sego 137,000 mg, carne bovina magra 2,360 g, proteine di soia raffinate 2,021 g, destrosio 479,500 mg, glicole propilenico 274,000 mg, sodio cloruro 68,500 mg, etossichina 1,160 mg, potassio sorbato 20,600 mg, delta gluco lattone 205,500 mg, butilidrossianisolo 0,137 mg, n-propil gallato 0,041 mg, acido citrico 0,028 mg.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione della filariosi cardiopolmonare del cane. CARDOTEK-30 elimina le forme larvali di pirofilaria immitis e localizzazione tissutale, fino ad un mese (30 giorni) dall'infestazione.

## SETTEMBRE 1992

*Decreto del 9 settembre 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «NOBI-VAC AUJESZKY» vaccino inattivato per la profilassi della malattia di Aujeszky dei suini (gI⁻) - iniettabile per via intramuscolare, nelle confezioni: flacone da ml 20 (10 dosi) e flacone da ml 100 (50 dosi).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 127, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in Boxmeer - Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri di registrazione:

flacone da ml 20 (10 dosi) - reg. n. 28646;

flacone da ml 100 (50 dosi) - reg. n. 28646.

Composizione: ogni flacone contiene per dose suino (2 ml):

virus inattivato della malattia di Aujeszky ceppo Phylaxia ($gI^-$) non meno di $10^{8.2}$ $TCID_{50}$;

emulsione oleosa (olio minerale bianco - Marcol 52 891,9 mg, polisorbato 80 34,7 mg, sorbitano monoleato 64,4 mg, sodio etil mercurio tiosalicilato 0,18 mg) q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della malattia di Aujeszky nei suini.

*Decreto del 14 settembre 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «DUPHAVAC IBR/P13» vaccino liofilizzato contro la rinotracheite infettiva e la parainfluenza 3 dei bovini. 1 flacone 10 dosi + 1 flacone da ml 20 di diluente adiuvante sterile.

Titolare A.I.C.: Kyoritsu Shoji CO.LTD di Tokyo (Giappone), rappresentata in Italia dalla società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Produttore: titolare dell'A.I.C., stabilimento di Tokio (Giappone). Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla Solvay Veterinaria S.p.a. stabilimento di Parma.

Confezione autorizzata, numero di registrazione:
1 flacone × 10 dosi + flacone da 20 ml di diluente - reg. n. 27271.

Composizione:

flacone da 10 dosi contiene: principi attivi: sospensione liofilizzata contenente virus vivi attenuati della rinotracheite infettiva dei bovini, ceppo 748, titolo: non meno di $10^{4,5}$ $TCID_{50}$/dose, virus vivi attenuati della parainfluenza 3 dei bovini, ceppo BN-CE, titolo: non meno di $10^{5,0}$ $TCID_{50}$/dose. Eccipienti: lattosio mg 100; polivinilpirrolidone K-90 mg 3;

flacone da ml 20 di diluente adiuvante contiene: olio di paraffina USP ml 4,5; idrossido di alluminio gel 3% ml 0,75; sorbitan monoleato ml 0,5; polisorbato 80 ml 0,18; $Na_2$ $HPO_4$. $2H_2O$ mg 190; sodio cloruro mg 29,75; $NaH_2$ $PO_4$. $H_2O$ mg 25; acqua per iniezione q.b. a ml 20.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di bovini sani contro la rinotracheite infettiva e la parainfluenza 3.

Il vaccino può essere impiegato anche in bovine gravide.

*Decreto del 14 settembre 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «POULVAC MAREK CVI» (congelato) vaccino contro la malattia di Marek dei polli contenente Herpes Virus vivi di polli - 5 fiale da 1000 dosi + 5 flaconi da ml 200 di diluente sterile.

Titolare A.I.C: Duphar BV di Weesp (Paesi Bassi), rappresentata in Italia dalla società Solvay Veterinaria S.p.a., strada Manara, 5, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: produttore: il flacone del diluente viene prodotto dalla società Solvay Veterinaria S.p.a., stabilimento sito in Parma, strada Manara, 5.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:
fiala da 1000 dosi: invariata;
1 flacone ml 200 (1000 dosi) di diluente contiene: NZ Amina (idrossido di caseina) g 3, saccarosio g 10,250, fosfato monobasico di potassio g 0,104, fosfato bibasico di potassio g 0,25, rosso fenolo g 0,002, acqua bidistillata q.b. a ml 200.

Confezioni: in sostituzione della confezione 5 fiale da 1000 dosi + 5 flaconi da ml 200 di diluente sterile è autorizzata la confezione 6 fiale da 1000 dosi + 6 flaconi da ml 200 di diluente sterile.

*Decreto del 30 settembre 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «OTOVET» soluzione otologica - flacone ml 10 e ml 20.

Titolare A.I.C: A.M.S.A. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Parioli, 27, codice fiscale 00539640482.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Serovet S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ludovisi, 35, codice fiscale 07107080587.

La specialità medicinale di cui trattasi continuerà ad essere prodotta e controllata dalla società A.M.S.A. S.r.l. nello stabilimento sito in Barberino di Mugello (Firenze).

*Decreto del 30 settembre 1992*

Specialità medicinale per uso veterinario: «BIO BRONCHITE» vaccino vivo liofilizzato contro la bronchite infettiva del pollo, confezione: da 1000, 3000 e 10.000.

Titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Chignolo Po (Pavia), s.s. 234, km 28,2, codice fiscale 04598310151.

Modifica apportata:
composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 dose contiene: $10^3$ DIE/50 di virus attenuato dalla bronchite infettiva, ceppo Massachusetts 33, coltivato su uova embrionate di pollo SPF, liofilizzato e conservato sotto vuoto. Eccipienti: peptone mg 0,04; lattasio mg 0,08; antibiotico: neomicina solfato mcg 1.

92A5694

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/92, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano: lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

2) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

3) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

4) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

5) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

6) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli, lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

7) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile Santa Maria delle Grazie», in località La Schiana Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

10) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

11) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

12) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di n. 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per contro dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

13) Area del comune di Napoli - Zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

14) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

15) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

16) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

17) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

18) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello - finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

19) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, ss 145 I lotto II stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

20) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, ss 145 I lotto I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

21) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

22) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

23) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

24) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 od entro 12 mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

25) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

26) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 od entro 12 mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

27) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

28) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 od entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

29) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, 1 aula magna, 2 palestre coperte, 1 campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

30) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi di tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

31) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento n. 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

32) Area del comune di Napoli. — Costruzione di sei fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.: lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

33) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

34) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

35) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione 600 alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in loc. Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla Protezione civile legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

36) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Variante della ss 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'Anas in app. art. 12 legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro 12 mesi da tale data.

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

37) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del 3° centro Polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

38) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

39) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

40) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

41) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

42) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato, in parte con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

43) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

44) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

45) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma vigili del fuoco in via Poggioreale (Napoli), finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

46) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli-Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

47) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

48) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

49) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

50) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/81. Lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

51) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120 - finanziato dalla ex Casmez. Lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

52) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare - I lotto - dal casello autostradale Napoli-Salerno al km 9+700. Lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

53) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile. Lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 393/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 agosto 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta:

*S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, con sede in Milano, unità di Acquacalda (Lucca) e sede di Milano, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 26 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta:

*S.p.a. S.M.A. - Segnalamento marittimo e aereo*, con sede in Firenze, unità di Campi Bisenzio (Firenze), Firenze e uffici di Roma, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Gozzini*, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unità di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 16 settembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12204 del 25 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1992.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale*, con séde in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Modena*, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 1° febbraio 1992 al 31 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1992 con decorrenza 1° febbraio 1992.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino*, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, Fano e Colbordolo, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione controllata).

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino*, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, Fano e Colbordolo, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione controllata).

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria*, con sede in Reggio Calabria e unità di Gioia Tauro e Reggio Calabria, per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria*, con sede in Reggio Calabria e unità di Gioia Tauro e Reggio Calabria, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Imperia-La Spezia-Genova-Savona*, con sede in Imperia e unità di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Venezia*, con sede in Mestre (Venezia) e unità di Mestre (Venezia), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992.

92A5693

**Provvedimenti concernenti società cooperative**

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il rag. Bruno Bisacchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.C.R.E.M. - Centro romagnolo esercenti macellerie», con sede in Rimini, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1992 in sostituzione dell'avv. Assogna Andrea che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il dott. Landi Roberto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Rinascita - Manutenzioni edili industriali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cortoghiana (Cagliari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 maggio 1991 in sostituzione del dott. Zucca Francesco, dimissionario.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 la dott.ssa Angela Maria Cannone è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1992 in sostituzione dell'avv. Giuseppe Caputi, dimissionario.

92A5735

## MINISTERO DEL TESORO

**Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1992**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 novembre 1992 relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 30 novembre 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 26 febbraio 1993 è di L. 96,68, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1993 è di L. 93,24 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1993 è di L. 86,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A5795

**Cambi giornalieri del 7 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.**

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

*Cambi del giorno 7 dicembre 1992*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1386,64 |
| ECU | 1727,34 |
| Marco tedesco | 878,45 |
| Franco francese | 258,22 |
| Lira sterlina | 2187,42 |
| Fiorino olandese | 781,73 |
| Franco belga | 42,69 |
| Peseta spagnola | 12,210 |
| Corona danese | 226,61 |
| Lira irlandese | 2326,09 |
| Dracma greca | 6,680 |
| Escudo portoghese | 9,868 |
| Dollaro canadese | 1085,86 |
| Yen giapponese | 11,126 |
| Franco svizzero | 981,34 |
| Scellino austriaco | 124,86 |
| Corona norvegese | 215,15 |
| Corona svedese | 204,29 |
| Marco finlandese | 273,93 |
| Dollaro australiano | 958,45 |

92A5794

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base**

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso l'ufficio minerario competente, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco indicate:

Convenzione «Campania - Basilicata I fase» - Zona marittima campana-laziale e appenninica campana-lucana. (Distretto minerario di Napoli);

Convenzione «Puglia I fase» - Zona apulo garganica. (Distretto minerario di Napoli);

*Nota:* Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (Deliberazione 22 dicembre 1983).

92A5734

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Approvazione del nuovo statuto della Società geografica italiana, in Roma**

Con decreto ministeriale 28 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992, registro n. 54. Beni culturali, foglio n. 215, è stato approvato il nuovo statuto della Società geografica italiana, con sede in Roma.

92A5736

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo statuto della Federazione italiana di caccia, in Roma**

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992, registro n. 20 Agricoltura foglio n. 305, è stato approvato il nuovo statuto della Federazione italiana di caccia, con sede in Roma.

92A5737

**Provvedimenti concernenti le varietà agrarie**

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà:

*Barbabietola da zucchero-Beta vulgaris L.:* Basilea, Berlino CR, Berna RR e Bonn.

*Girasole-Helianthus annuus L.:* Mirage.

*Soia-Glycine max (L.) Merril:* Leopard.

*Orzo polistico-Hordeum vulgare L.:* Selvaggio.

*Riso-Oryza sativa L.:*Pierina Marchetti.

*Frumento tenero-Triticum aestivum L.:* Castan.

*Mais-Zea mays L.:* Cruise. Dragon TXS 115A, Elephant TX 111, Los Angeles, Nova, Numa, San Diego, Setter T 824 e Sorbus.

*Patata-Solanum tuberosum L.* · Keltia.

**Con decreto ministeriale 14 novembre 1992, sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole orticole.**

| Denominazione delle varietà | Decreto ministeriale d'iscrizione |
|---|---|
| *Medicato sativa L.-Erba Medica:* | |
| Verneuil | 20-12-78 |
| *Brassica Napus L. (partim)-Colza:* | |
| Olimpiade | 22- 3-73 |
| *Glicine max (L.) Merrill-Soia:* | |
| Arana | 20-12 88 |
| Grazia | 20-12-88 |
| Irati | 20-12-88 |
| Iride | 20-12-88 |
| Irma | 20-12-88 |
| Linda | 19-12-90 |
| Montori | 20-12-88 |
| Runner | 16-12-89 |
| Solna | 19-12-90 |
| *Hordeum vulgare L.-Orzo Polistico:* | |
| Santos | 5-10-89 |
| *Triticum durum Desf.-Frumento duro:* | |
| Hymera | 20- 1-70 |
| *Zeta mays L.-Mais:* | |
| Favignana | 15- 1-90 |
| Panarea | 25- 3-85 |
| Syntex (già Corio) | 15- 1-90 |
| Xenon | 25- 3-85 |
| *Lycopersicon lycopersicum-Pomodoro:* | |
| Sahara | 11- 5-82 |

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

| Denominazione delle varietà | Decreto ministeriale d'iscrizione |
|---|---|
| *Barbabietola da zucchero:* | |
| Cresus | 11- 2-87 |
| Helena | 10- 7-74 |
| Sammon | 09- 3-88 |
| Supersaros | 15- 1-90 |
| *Dactylis (Pannocchina):* | |
| Poseidone | 4-12-85 |
| Torquato | 4-12-85 |
| *Colza:* | |
| Elvira | 7- 1-85 |
| *Cotone:* | |
| Apulio | 21-11-90 |
| Jonio | 21-11-90 |
| *Girasole:* | |
| Alcor | 16- 2-89 |
| Athos | 20-11-89 |
| Atlas | 16-12-89 |
| Cosmea | 16- 2-89 |
| Orion | 27-12-85 |
| Semanta | 9- 3-88 |
| Stelvio | 19-12-90 |
| Veronica | 16- 2-89 |
| *Soia:* | |
| Appia | 9- 3-88 |
| Best | 20-12-88 |
| Bolino | 16-12-89 |
| Emir | 9- 3-88 |
| Full - CX 174 | 11- 2-87 |
| Gain | 11- 2-87 |
| Gordon | 20-12-88 |
| King | 11- 2-87 |
| Lattica | 16-12-89 |
| Rich | 11- 2-87 |
| Safir | 11- 2-87 |
| Urania | 16-12-89 |
| Winner - CX 226 | 9- 3-88 |
| *Frumento tenero:* | |
| Satellite | 23-10-80 |
| *Frumento duro:* | |
| Karel | 23-10-80 |
| *Mais:* | |
| Albax | 20-12-88 |
| Amandis | 9- 3-88 |
| Ambo | 15- 4-86 |
| Argo | 5- 5-80 |
| Atakant | 9- 3-88 |
| Atlante | 5- 5-80 |
| Bilitis | 9- 3-88 |
| Binar | 30- 5-87 |
| Bleck | 20-12-88 |
| Brigida | 19-12-90 |
| Dekalb 61 | 29- 4-69 |
| Dekalb DF 28 | 24- 1-72 |
| Dingo | 20-12-88 |
| Elodis | 9- 3-88 |
| Escort | 15- 1-90 |
| Esedra | 15- 1-90 |
| Eurodis | 20-12-88 |
| Europe | 15- 1-90 |
| Francesca | 19-12-90 |
| Fronte | 19-12-90 |
| Gigas | 1- 3-82 |
| Greg | 20-12-88 |
| Isabela | 19-12-90 |
| Iperon | 15- 3-83 |
| Liberty | 15- 4-86 |
| Lux | 6- 3-81 |
| Masquenada | 30- 5-87 |
| Orfeo | 5- 5-80 |
| Orion | 11- 2-87 |
| Patricia | 19-12-90 |
| Priam | 9- 3-88 |
| Pronto | 1- 3-82 |
| Quetzal | 15- 4-86 |
| Silco | 1- 3-82 |
| Silva | 1- 3-82 |
| Solo | 1- 3-82 |
| Tronto | 1- 3-82 |
| Valkir | 25- 1-84 |
| Veltro | 25- 1-84 |

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 la denominazione delle varietà sottoelencate viene modificata con la dizione a fianco indicata:

| | | |
|---|---|---|
| 01. *Beta vulgaris L.* | — | *Barbabietola da zucchero* |
| da: Macropoli | | a: Macropoly |
| da: Reale | — | a: Plus |
| 38. *Pisum sativum L. (Partim)* | — | *Pisello da foraggio* |
| da CH 17 | — | a: Claudius |
| 80. *Zea Mays L.* | — | *Mais:* |
| da: Alinato | — | a: Lander |
| da: Antonio | — | a: Agribest |
| da: Ardena | — | a: Arider |
| da: Calipso | — | a: Clip |
| da: Dakota | — | a: Dakota G-4533 |
| da: Delta | — | a: Sider |
| da: Favorit | — | a: Flipper |
| da: Grifo | — | a: Assodek |
| da: Iris | — | a: Maril |
| 63. *Helianthus annuus L.* | — | *Girasole* |
| da: Cesano | — | a: Goleador |

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 sono state iscritte nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

| Specie e varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| *Aglio:* | |
| Cristop | Top Semence/UCCS - Puygiron, 26160 La Batie Rolland (Francia) |

| Specie e varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| Carota: | |
| Efeso | Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano) |
| *Cavolfiore:* | |
| Bradoke | Société Vilmorin - La Ménitré - 49250 Beaufourt en Vallee (Francia) |
| Cardinal | Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma) |
| *Lattuga:* | |
| Mikonos | Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano) |
| *Pisello a grano rugoso:* | |
| Lynx Tre | Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin Soc. Coop. a r.l. 41037 - Mirandola (Modena) |
| *Spinacio.* | |
| Excalibur | Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma) |
| Onos | Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano) |
| Murena | Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano) |

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 5 ottobre 1992, sono depositati presso questo Ministero:

| Specie e varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| *Frumento duro:* | |
| Balsamo<br>Lemares | dott. Luigi Samoggia - Bologna |
| Fauno | E.N.E.A. - Roma |
| Cirillo | Maliani Genetica - Recanati (Macerata) |
| Granizo | Semillas Battle S.A. - Sevilla (E) |
| Doral | C.C. Benoist - Orgerus (F) |
| Zenit | Soc. «Produttori Sementi S.p.a.» - Bologna |
| Gianni | Giovanni Mosconi - Ancona |
| Agridur | Groupement Agricole Essonnois - Maisse (F) |
| Ixos | Vernuil Recherche - Verneuil l'Etang (F) |
| Peres | Tenuta di Fontarronco - Montagnano (Arezzo) |
| *Frumento tenero:* | |
| Artù | Fondazione Morando Bolognini - S. Angelo Lodigiano (Milano) |
| Francia | dott. Luigi Samoggia - Bologna |
| Mol | dott. Silvia Samoggia - Bologna |
| Mosè | A.P.S.O.V. - Voghera (Pavia) |
| Soave | Soc. Produttori Sementi Verona - Verona |
| Pascal | C.C. Benoist - Orgerus (F) |
| Genio | Giovanni Mosconi - Ancona |
| Stroika | Tenuta di Fontarronco - Montagnano (Arezzo) |
| Mieti | Az. Agr. «Torre Nuova» - S. Vincenzo (Livorno) |
| Poncho | Rustica Italia - San Daniele Po (Cremona) |
| Maremma | E.N.E.A. - Roma |
| *Orzo distico:* | |
| Dorabel<br>Doriano | Unisigma - Froissy (F) |
| Canoro | Secobra Recherches - Maules (F) |
| Sonora<br>Solen | Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (F) |
| Bacco | Slovosivo - Bratislava (CSK) |
| 24 Maggio | Cermis - Tolentino (Macerata) |
| *Colza:* | |
| Cathy | Agrigenetics Corporation - Eastlake - Ohio (USA) & Helizea S.p.a. - Gaiba (Ferrara) |
| Kreta<br>Fabiola | Koipesol - Sevilla (E) |
| Tanto | Serasem - Perenchies (F) |
| Prestol<br>Fulgol | Ets. M. Lesgourgues - Semences Cargill Peyrehorade (F) |
| Evita | Semundo Saatzucht GmbH - Rellingen (D) |

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 9 aprile 1992, sono depositati presso questo Ministero:

| Specie e varietà | Tipo di ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|
| *Sorgo da granella:* | | |
| Ardan | HS | Semences de Provence Mas d'Adrien Arles (F) |
| Argelo | HS | |
| Arlequin | HS | |

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, viene affidata attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato:

*Mais-Zea mays L:* New Orleans, New York, Covadi, Corozo, Corido e Cornigel:

da: Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa 52361 (USA) & Helizea S.p.a. - Via Provinciale, 12, 45030 Gaiba (Rovigo) — a: Heligenetics S.r.l. - Via Provinciale, 62/A - 45030 Gaiba (Rovigo) & Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa 52361 (USA)

*Mais-Zea mays L:* Las Vegas, Indianapolis, Philadelphia e Fargo:

da: Corn States International S. a r.l. - 6, rue Charles de Gaulle - 91440 Orsay (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa 52361 (USA) — a: Heligenetics S.r.l. - Via Provinciale, 62/A - 45030 Gaiba (Rovigo) & Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa 52361 (USA)

*Mais-Zea mays L:* Antonio:

da: Helizea S.p.a. - Via Provinciale, 12, 45030 Gaiba (Rovigo) — a: Agrigenetics Co. - Eastlake, Ohio 44095 (USA)

*Mais-Zea mays L:* Dakar G-4590, Dakota G-4533, Dracma G-4662, Drang, Fenix G-4727, Fiorino G-4440, Fucedro G-4630, Funk's G-First, Masai, Olmo, Otis, Prisma G-4730, Starix e Voltron G-4750:

da: Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - 21040 Origgio (Varese) & Ciba Geigy Seed Division, Grensboro, NC (USA) — a: Ciba Geigy S.p.a. - Divisione sementi - 21040 Origgio (Varese) & Ciba Geigy Seed Division, Grensboro, NC (USA)

*Mais-Zea mays L:* Ducato G-4712, Funk's G-4288 - G-4252, Funk's G-Summer Secondo, Lenor G-4441, Marengo G-4441, Norex G-4610, Pardus G-4480 e Velox G-4579:

da: Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - 21040 Origgio (Varese) — a: Ciba Geigy S.p.a. - Divisione sementi - 21040 Origgio (Varese)

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

*Mais:* Kimera:

da: Corn States International S. a r.l. - 6, rue Charles de Gaulle - 91440 Orsay (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa 52361 (USA) — a: Heligenetics S.r.l. - Via Mangili, 3 - 20121 Milano & Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa 52361 (USA)

*Barbabietola da zucchero:* Reno e Dita:

da: ICI Seeds-Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) — a: ICI Seeds-Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) & ICI Seeds-Ses n.v./s.a. - Industriepark 15 - B-3300 Tienen Belgium

*Mais:* Duetto:

da: Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - 21040 Origgio (Varese) — a: Corn States Int. S. a r.l. - 6, rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay (F) & Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa 52361 (USA)

*Frumento tenero:* Reno:

da: Giordani Guido - Via S. Alberto, 2376 - 48019 San Pietro in Casale (Bologna) - a: Agri-Center S.n.c. - Via Napoli, 1 - 41034 Finale Emilia (Modena)

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992:

per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale dell'11 maggio 1982, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1992, l'iscrizione è stata rinnovata per anni dieci e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2002:

*Aglio:* Piacentino bianco;

*Cetriolo:* Nory;

*Fava:* Aprilia;

*Melanzana:* Ebany e Rimina;

*Peperone:* Redy e Vulcan;

*Pomodoro:* Cubilio, Diaspro, Rigel, Samantha e Unicum;

*Zucchino:* Spidy e Surisana;

per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale dell'11 maggio 1982, l'iscrizione, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1992, non è stata rinnovata e le relative sementi potranno essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno 1995:

*Cipolla:* Aura e Rialto;

per le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale dell'11 maggio 1982, l'iscrizione la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1992, non è rinnovata:

*Lattuga:* Marylin;

*Peperone.* Barbarossa ed El Dorado;

*Pomodoro:* Duke, Emperor, Maremma, Princess e Sirio;

*Zucchino:* Kriti.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1992, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

VCR 10 da Cabernet franc N;

VCR 1 da Lambrusco salamino N;

VCR 5 e VCR 7 da Pinot bianco B;

VCR 9 da Tocai friulano B;

VCR 3 da Tocai rosso N;

VCR 1 da Uva di Troia N;

VCR 10 da Italia B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

**92A5714-92A5738**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

**Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare commerciale V.E. di Paternò, società cooperativa a responsabilità limitata, in Paternò.**

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 26 novembre 1992, ha nominato i signori rag. Luciano Brizzi e dott. Lucio Di Piazza commissari straordinari e i signori dott. Andrea Butera, prof. avv. Francesco Capriglione e rag. Lorenzo Villa componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare commerciale V.E. di Paternò, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Paternò (Catania).

**92A5741**

## REGIONE VENETO

**Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme e Montegrotto Terme**

Con provvedimento n. 2923 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Terme Massaggiò dei f.lli Spadati, con sede in Abano Terme, via Marzia n. 75, partita IVA n. 00372520288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Massaggio», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, inalazioni, aerosol, sauna, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Spadati Antonio.

Con provvedimento n. 2927 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Terme Neroniane, con sede in Montegrotto Terme, via Neroniane n. 21/23, codice fiscale n. 00221020282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Neroniane», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, fisiochinesi, grotta, piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. De Bastiani Basilio Mauro.

Con provvedimento n. 2929 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. S.I.R.A., con sede in Abano Terme, via Monteortone n. 19, codice fiscale n. 00333440287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Ritz», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, estetica, palestra, inalazioni, aerosol, sauna, piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Barillari Giacomo.

Con provvedimento n. 2933 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Atesina S. Marco, con sede in Verona, via A. Provolo n. 16, codice fiscale n. 00537640237, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «S. Marco», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol e grotta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Dante Andrea.

**92A5716**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 ottobre 1992 recante: «Misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 10 novembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto in alto e al centro: «SEGUE: *b) Batteri*», leggasi: «SEGUE: *c) Crittogame*»; alla pag. 12, all'art. 14, primo rigo, dove è scritto: «... di cui all'allegato III, *punti 18) e 20)*, ...», si legga: «... di cui all'allegato III, *punto 20)* ...».

Inoltre in calce al decreto, dopo l'allegato VI sono inseriti in prosieguo gli allegati VII e VIII erroneamente omessi e qui di seguito riportati.

ALLEGATO VII

| | |
|---|---|
| 1 Nome e indirizzo dello speditore | 2<br>CERTIFICATO FITOSANITARIO<br>No. CEE/I/ |
| 3 Nome e indirizzo del destinatario | 4 Dal Servizio fitopatologico italiano all'Organizzazione per la protezione dei vegetali di |
| | 5 Luogo di origine |
| 6 Mezzo di trasporto dichiarato | REPUBBLICA ITALIANA<br>Ministero dell'agricoltura e delle foreste |
| 7 Punto d'entrata dichiarato | |

| | |
|---|---|
| 8 Marchi dei colli, numero e natura dei colli, nome del prodotto, nome botanico delle piante | 9 Qualità dichiarata |

10 Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti
- sono stati ispezionati seguendo idonee procedure, e
- ritenuti immuni dagli organismi nocivi previsti dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente immuni da altri organismi pericolosi, e che essi
- sono ritenuti conformi alla regolamentazione fitosanitaria in vigore nel paese importatore

11 Dichiarazione supplementare

| | | |
|---|---|---|
| TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE | | Luogo del rilascio<br>Data<br>Nome e firma del funzionario autorizzato — Timbro del servizio |
| 12 Trattamento | | |
| 13 Prodotto chimico (sostanza attiva) | 14 Durata e temperatura | |
| 15 Concentrazione | 16 Data | |
| 17 Informazioni complementari | | |

ALLEGATO VIII

1 Nome e indirizzo dello speditore

2

CERTIFICATO FITOSANITARIO
DI RIESPORTAZIONE
No. CEE/I/

3 Nome e indirizzo del destinatario

4 Dal Servizio fitopatologico italiano
all'Organizzazione per la protezione dei vegetali di:

5 Luogo di origine

6 Mezzo di trasporto dichiarato

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'agricoltura e delle foreste

7 Punto d'entrata dichiarato

8 Marchi dei colli, numero e natura dei colli,
nome del prodotto, nome botanico delle piante

9 Quantità dichiarata

10 si certifica:

- che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in ........................................................ (paese di riesportazione) in provenienza da ........................................... (paese di origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. ..............

(*) ☐ di cui si allega l'originale ☐ la copia certificata conforme

- che sono

(*) ☐ imballati ☐ reimballati ☐ nell'imballaggio d'origine ☐ in nuovi imballaggi

- che, in base

(*) ☐ al certificato fitosanitario originale ☐ e a un'ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore, e

- che durante il deposito in ................................................................. (paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione

(*) Fare un segno nelle caselle appropriate

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

12 Trattamento

13 Prodotto chimico (sostanza attiva)

14 Durata e temperatura

15 Concentrazione

16 Data

17 Informazioni complementari

Luogo del rilascio

Data

Nome e firma del funzionario autorizzato

Timbro del servizio

92A5742

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 25 giugno 1992, concernente: «Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 9/1992)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1992).

Nel provvedimento n. 9/1992, di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato alla pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le rettifiche come da allegato:

| INVECE DI | | | | LEGGASI |
|---|---|---|---|---|
| Specialità - Ditta | Codice | Da prezzo | A prezzo | |
| *Deursil* - Midy<br>RR Mite 20 cps 225 mg | 023605153 | 32.500 | 30.050 | Depennare |
| *Calciben* - Firma<br>5 f 100 u | 028114027 | 52.300 | 46.850 | Inserire |
| *Irrodan* - Biomedica F.<br>30 cpr 300 mg | 024641072 | 18.400 | 17.750 | Inserire |

92A5743

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 25 giugno 1992, concernente: «Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimenti dal n. 8/1/1992 al n. 8/656/1992)».** (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 4 agosto 1992).

Nel provvedimento n. 8/1992, di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le rettifiche come da allegato:

| INVECE DI | | | LEGGASI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialità - Ditta | Codice | Prezzo | Specialità - Ditta | Codice | Prezzo |
| Provv. 8/157/1992<br>*Converten* - Neopharmed<br>IV 10 f 5 mg 5 ml | 027515028 | 32.450 | IV 10 fl 5 mg 5 ml | | |
| Provv. 8/174/1992<br>*DDS 2900* - Sigmatau<br>30 cpr 5 mg | 028356020 | 46.900 | 15 cpr 5 mg | 028356018 | |
| Provv. 8/188/1992<br>*Di Idroergocristina Savio* - Savio<br>30 cpr 30 mg | 028283012 | 24.750 | 30 cpl 10 mg | | |
| Provv. 8/213/1992<br>*Enapren* - Merck Sharp<br>IV 10 f 5 mg 5 ml | 027446020 | 32.450 | IV 10 fl 5 mg 5 ml | | |
| Provv. 8/508/1992<br>*Rekord Ferro* - Sigmatau<br>10 fl 15 ml | 020545036 | 21.400 | | 024989028 | |
| Provv. 8/529/1992<br>*Rubroferrina* - Brocchieri<br>PV os 20 bust | 018051045 | 20.250 | | 018051058 | |
| Da inserire | | | *Piracetam pulitzer* - Pulitzer<br>os 12 fl 3 g | 028337032 | 19.600 |
| Da inserire | | | *PZ 100* - Pulitzer<br>os grat 30 bust 100 mg | 028519039 | 26.850 |
| Da inserire | | | *Rem 103* - IBI Sud<br>'100' spray 0,9 ml | 027702048 | 54.400 |
| Da inserire | | | *Rem 103* - IBI Sud<br>'50' spray 0,9 ml | 027702036 | 29.350 |
| Da inserire | | | *RG 420* - Ripari Gero<br>os grat 30 bust 100 mg | 028509026 | 26.850 |
| Da inserire | | | *TPF/89* - Ibirn<br>30 cps 300 mg | 027579010 | 18.800 |

92A5744

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 330.000 |
| - semestrale | L. 180.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 60.000 |
| - semestrale | L. 42.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 185.000 |
| - semestrale | L. 100.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 60.000 |
| - semestrale | L. 42.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 185.000 |
| - semestrale | L. 100.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 635.000 |
| - semestrale | L. 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189


* 4 1 1 1 0 0 2 8 9 0 9 2 *

**L. 1.200**